

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 282



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
24 settembre 2011

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 282/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 269 del 10.9.2011	1
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2011/C 282/02	Causa C-308/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 giugno 2011 — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/John O. Butler GmbH	2
---------------	---	---

2011/C 282/03	Causa C-310/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 20 giugno 2011 — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs	2
---------------	--	---

IT

Prezzo:
4 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 282/04	Causa C-321/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de A Coruña (Spagna) il 28 giugno 2011 — Germán Rodríguez Cachafeiro e María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia Líneas Aéreas de España S.A.	3
2011/C 282/05	Causa C-323/11: Ricorso proposto il 22 giugno 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca	3
2011/C 282/06	Causa C-324/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Repubblica di Ungheria) il 29 giugno 2011 — Gábor Tóth/Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, succeduta alla Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kiheleyezett Hatósági Osztály	3
2011/C 282/07	Causa C-331/11: Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Commissione/Slovacchia	4
2011/C 282/08	Causa C-334/11 P: Impugnazione proposta il 29 giugno 2011 da Lancôme parfums et beauté & Cie avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 14 aprile 2011, causa T-466/08: Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH	4
2011/C 282/09	Causa C-348/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Paris (Francia) il 4 luglio 2011 — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)	5
2011/C 282/10	Causa C-349/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 4 luglio 2011 — Auditeur du travail/Yangwei SPRL	5
2011/C 282/11	Causa C-350/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 4 luglio 2011 — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat	6
2011/C 282/12	Causa C-351/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 4 luglio 2011 — KGH Belgium NV/Belgische Staat	6
2011/C 282/13	Causa C-354/11 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2011 da Maurice Emram avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 maggio 2011, causa T-187/10, Emram/UAMI	7
2011/C 282/14	Causa C-355/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 6 luglio 2011 — G. Brouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie	8
2011/C 282/15	Causa C-360/11: Ricorso proposto il 8 luglio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna	8
2011/C 282/16	Causa C-361/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) l'8 luglio 2011 — Hewlett-Packard Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat	9
2011/C 282/17	Causa C-362/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira (Portogallo) l'8 luglio 2011 — Serafim Gomes Oliveira/Lusitânia — Companhia de Seguros, SA	9



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 282/18	Causa C-365/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Pequena Instância Cível de Lisboa (Portogallo) l'8 luglio 2011 — João Nuno Esteves Coelho dos Santos/TAP Portugal 10	10
2011/C 282/19	Causa C-367/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) l'11 luglio 2011 — Déborah Prete/Office national de l'emploi 10	10
2011/C 282/20	Causa C-368/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) l'11 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Raffaele Arrichiello 11	11
2011/C 282/21	Causa C-369/11: Ricorso presentato il 12 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana 11	11
2011/C 282/22	Causa C-371/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof va beroep te Gent (Belgio) il 13 luglio 2011 — Punch Graphix Prepress Belgium NV/Belgische Staat 11	11
2011/C 282/23	Causa C-372/11 P: Impugnazione proposta il 14 luglio 2011 dalla Power-One Italy SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 maggio 2011, causa T-489/08, Power-One Italy SpA/Commissione europea 12	12
2011/C 282/24	Causa C-374/11: Ricorso proposto il 13 luglio 2011 — Commissione europea/Irlanda 13	13
2011/C 282/25	Causa C-375/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 15 luglio 2011 — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/Stato belga 13	13
2011/C 282/26	Causa C-384/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel il 19 luglio 2011 — Tate & Lyle Investments Ltd/De Belgische Staat, Altra parte: N.V. Syran Belgium 14	14
2011/C 282/27	Causa C-392/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal FIRST-TIER TRIBUNAL TAX (Regno Unito) il 25 luglio 2011 — FIELD FISHER WATERHOUSE LLP/THE COMMISSIONERS FOR HER MAJESTY'S REVENUE AND CUSTOMS 14	14
2011/C 282/28	Causa C-393/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 luglio 2011 — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e a. 15	15
2011/C 282/29	Causa C-396/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Constanța (Romania) il 27 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Ciprian Vasile Radu 15	15

Tribunale


2011/C 282/30	Causa T-264/09: Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Tecnoprocess/Commissione e Delegazione dell'Unione in Marocco («Ricorso per carenza — Richiesta di agire — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Nesso causale — Danno — Ricorso manifestamente infondato in diritto») 17	17
2011/C 282/31	Causa T-275/09: Ordinanza del Tribunale 4 luglio 2011 — Sepracor Pharmaceuticals/Commissione («Ricorso di annullamento — Medicinali per uso umano — Sostanza attiva eszopiclone — Autorizzazione all'immissione in commercio — Mancato riconoscimento della qualità di nuova sostanza attiva — Atto non impugnabile — Irricevibilità») 17	17




<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 282/32	Causa T-351/09: Ordinanza del Tribunale 7 luglio 2011 — Acetificio Marcello de Nigris/Commissione («Ricorso di annullamento — Registrazione di un'indicazione geografica protetta — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»)	17
2011/C 282/33	Causa T-367/09: Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Tecnoprocess/Commissione («Ricorso per carenza — Richiesta di agire — Irricevibilità manifesta — Ricorso per risarcimento danni — Nesso causale — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)	18
2011/C 282/34	Causa T-403/09: Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Tecnoprocess/Commissione («Ricorso per risarcimento danni — Arricchimento senza causa — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Irricevibilità»)	18
2011/C 282/35	Causa T-454/09 P: Ordinanza del Tribunale 28 giugno 2011 — van Arum/Parlamento («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2005 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)	18
2011/C 282/36	Causa T-4/10: Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Al Saadi/Commissione («Decesso del ricorrente — Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto — Non luogo a provvedere»)	19
2011/C 282/37	Causa T-13/10: Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2011 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)	19
2011/C 282/38	Causa T-252/10: Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Cross Czech/Commissione («Ricorso di annullamento — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Lettera che conferma le conclusioni di una verifica contabile e che informa sul seguito del procedimento — Natura contrattuale e non decisionale di tale lettera — Irricevibilità»)	19
2011/C 282/39	Causa T-366/10 P: Ordinanza del Tribunale 15 luglio 2011 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale — Rimborso delle spese ripetibili — Eccezione di ricorso parallelo — Vizi del procedimento — Diritti della difesa — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)	20
2011/C 282/40	Causa T-393/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 13 aprile 2011 — Westfälische Drahtindustrie e altri/Commissione («Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di provvedimenti provvisori»)	20
2011/C 282/41	Causa T-398/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2011 — Fapricela/Commissione («Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell'urgenza»)	20
2011/C 282/42	Causa T-450/10: Ordinanza del Tribunale 18 luglio 2011 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni — Tardività — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»)	21




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 282/43	Causa T-451/10: Ordinanza del Tribunale 21 luglio 2011 — Fuchshuber Agrarhandel/Commissione («Ricorso per risarcimento danni — Politica agricola comune — Gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario — Potere di controllo della Commissione — Violazione manifestamente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Ricorso manifestamente infondato in diritto)	21
2011/C 282/44	Causa T-142/11: Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — SIR/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d'Avorio — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere»)	21
2011/C 282/45	Causa T-160/11: Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — Petroci/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d'Avorio — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere»)	22
2011/C 282/46	Causa T-187/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 14 luglio 2011 — Trabelsi e a./Consiglio («Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento di capitali — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)	22
2011/C 282/47	Causa T-213/11 P (I): Ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2011 — Collegio dei rappresentanti del personale della BEI e a./Bömcke («Impugnazione — Funzione pubblica — Domanda di intervento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica — Calcolo del termine — Tardività»)	23
2011/C 282/48	Causa T-292/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 — Cemex e altri/Commissione [«Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»]	23
2011/C 282/49	Causa T-293/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 — Holcim (Deutschland) e Holcim/Commissione [«Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»]	23
2011/C 282/50	Causa T-296/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 — Cementos Portland Valderrivas/Commissione [«Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»]	24
2011/C 282/51	Causa T-302/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 — HeidelbergCement/Commissione [«Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»]	24
2011/C 282/52	Causa T-317/11 P: Impugnazione proposta il 14 giugno 2011 da Ioannis Vakalis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 aprile 2011, causa F-38/10, Vakalis/Commissione	24
2011/C 282/53	Causa T-340/11: Ricorso proposto il 23 giugno 2011 — Régie Networks e NRJ Global/Commissione	25



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 282/54	Causa T-359/11: Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Makhlouf/Consiglio	25
2011/C 282/55	Causa T-364/11: Ricorso proposto il 12 luglio 2011 — Arla Foods/UAMI — Artax (Lactofree)	26
2011/C 282/56	Causa T-365/11 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2011 da AO avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011, causa F-45/10, AO/Commissione	27
2011/C 282/57	Causa T-367/11: Ricorso proposto il 4 luglio 2011 — Lyder Enterprises/UCVV — Liner Plants NZ (1993) (Southern Splendour)	28
2011/C 282/58	Causa T-368/11: Ricorso proposto l'8 luglio 2011 — Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione	28
2011/C 282/59	Causa T-369/11: Ricorso proposto il 5 luglio 2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Commissione e a.	29
2011/C 282/60	Causa T-380/11: Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Palirria Souliotis/Commissione	29
2011/C 282/61	Causa T-382/11: Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Pigui/Commissione	30
2011/C 282/62	Causa T-383/11: Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Makhlouf/Consiglio	30
2011/C 282/63	Causa T-384/11: Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Safa Nicu Sepahan/Consiglio	31
2011/C 282/64	Causa T-385/11: Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — BP Products North America/Consiglio	32
2011/C 282/65	Causa T-387/11: Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Nitrogénművek Vegyipari/Commissione	32
2011/C 282/66	Causa T-388/11: Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Deutsche Post/Commissione	33
2011/C 282/67	Causa T-389/11: Ricorso proposto il 18 luglio 2011 — Guccio Gucci/UAMI — Chang Qing Qing (GUDDY)	34
2011/C 282/68	Causa T-393/11: Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — Masottina/UAMI — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA)	35
2011/C 282/69	Causa T-395/11: Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — Elti/Delegazione dell'Unione europea in Montenegro	35
2011/C 282/70	Causa T-397/11: Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — Symfiliosi/FRA	36
2011/C 282/71	Causa T-399/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Banco Santander e Santusa/Commissione	36
2011/C 282/72	Causa T-400/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Altadis/Commissione	37



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 282/73	Causa T-401/11 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2011 da Livio Missir Mamachi di Lusignano avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 maggio 2011, causa F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Commissione	38
2011/C 282/74	Causa T-402/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Preparados Alimenticios del Sur/Commissione	39
2011/C 282/75	Causa T-405/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Axa Mediterranean/Commissione	40
2011/C 282/76	Causa T-406/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione	40
2011/C 282/77	Causa T-407/11: Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — SRF/Consiglio	41
2011/C 282/78	Causa T-412/11: Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — Maharishi Foundation/UAMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION)	41
2011/C 282/79	Causa T-418/11 P: Impugnazione proposta il 3 agosto 2011 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2011 causa F-49/10, De Nicola/BEI	42
2011/C 282/80	Causa T-419/11: Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Ellinika Touristika Akinita/Commissione ...	43
2011/C 282/81	Causa T-421/11: Ricorso proposto il 6 agosto 2011 — Qualitest FZE/Consiglio	44
2011/C 282/82	Causa T-424/11: Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Cementos Molins/Commissione	44
2011/C 282/83	Causa T-425/11: Ricorso proposto il 3 agosto 2011 — Repubblica ellenica/Commissione	45
2011/C 282/84	Causa T-426/11: Ricorso proposto il 1° agosto 2011 — Maharishi Foundation/UAMI (MÉDITATION TRANSCENDANTALE)	46
2011/C 282/85	Causa T-429/11: Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione	46
2011/C 282/86	Causa T-430/11: Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Telefónica/Commissione	47
2011/C 282/87	Causa T-431/11: Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Iberdrola/Commissione	47
2011/C 282/88	Causa T-434/11: Ricorso proposto il 3 agosto 2011 — Europäisch-Iranische Handelsbank/Consiglio	48
2011/C 282/89	Causa T-173/10: Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2011 — Apotheke DocMorris/UAMI (Rappresentazione di una croce verde)	48



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 282/90	Causa T-196/10: Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2011 — Apotheke DocMorris/UAMI (Raffigurazione di una croce verde e bianca)	49
2011/C 282/91	Causa T-491/10: Ordinanza del Tribunale 12 luglio 2011 — SNCF/UAMI — Infotrafic (infotrafic)	49
 Tribunale della funzione pubblica 		
2011/C 282/92	Causa F-46/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — V/Parlamento (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Condizioni di assunzione — Idoneità fisica — Visita medica di assunzione — Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali — Segreto medico — Trasferimento di dati medici tra istituzioni — Diritto al rispetto della vita privata)	50
2011/C 282/93	Causa F-116/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 luglio 2011 — Gozi/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Doveri di assistenza — Art. 24 dello Statuto — Rimborso di spese legali sostenute nell'ambito di un procedimento giudiziario dinanzi ad un giudice nazionale)	50
2011/C 282/94	Causa F-73/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — Coedo Suárez/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni, seguita da una decisione esplicita di rigetto di detta domanda — Tardività del reclamo preliminare avverso la decisione implicita di rigetto — Irricevibilità)	50
2011/C 282/95	Causa F-38/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — Alari/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Trasferimento interistituzionale nell'esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nella sua istituzione d'origine — Istituzione competente a decidere sulla promozione del funzionario trasferito)	51
2011/C 282/96	Causa F-41/11: Ricorso proposto il 19 luglio 2011 — ZZ/Commissione	51
2011/C 282/97	Causa F-66/11: Ricorso proposto il 12 luglio 2011 — ZZ/Commissione	51
2011/C 282/98	Causa F-68/11: Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — ZZ/Commissione	52
2011/C 282/99	Causa F-69/11: Ricorso proposto il 20 luglio 2011 — ZZ/Corte dei Conti	52
2011/C 282/100	Causa F-70/11: Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — ZZ/Commissione	52
2011/C 282/101	Causa F-73/11: Ricorso proposto il 25 luglio 2011 — ZZ/Commissione	53
2011/C 282/102	Causa F-31/07 RENV: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 19 luglio 2011 — Putterie/Commissione	53



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2011/C 282/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 269 del 10.9.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 252 del 27.8.2011

GU C 238 del 13.8.2011

GU C 232 del 6.8.2011

GU C 226 del 30.7.2011

GU C 219 del 23.7.2011

GU C 211 del 16.7.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 giugno 2011 — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/John O. Butler GmbH

(Causa C-308/11)

(2011/C 282/02)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti*Ricorrente:* Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH*Convenuta:* John O. Butler GmbH**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, per definire la nozione di «azione farmacologia» di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/83/CE ⁽¹⁾, nella versione della direttiva 2004/27/CE ⁽²⁾, si possa fare ricorso al documento orientativo per la definizione dei medicinali e dei dispositivi medici «Medical Devices: Guidance document» — elaborato sotto l'egida della Commissione europea — in base al quale è necessaria un'interazione tra le molecole della sostanza di cui trattasi e un componente cellulare, comunemente indicato come recettore, che o dia luogo a una reazione diretta o blocchi la reazione di un altro agente.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la nozione di azione farmacologica presupponga che si realizzi un'interazione tra le molecole della sostanza di cui trattasi e componenti cellulari dell'utilizzatore o se sia sufficiente un'interazione tra la sostanza di cui trattasi e un componente cellulare non appartenente al corpo umano.
- 3) In caso di soluzione negativa della prima questione o nel caso in cui non venga in rilievo nessuna delle due definizioni proposte nella seconda questione, a quale altra definizione si debba, invece, fare riferimento.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 20 giugno 2011 — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-310/11)

(2011/C 282/03)

*Lingua processuale: l'inglese***Giudice del rinvio**

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti*Ricorrente:* Grattan plc*Convenuti:* The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs**Questioni pregiudiziali**

Se, con riferimento al periodo antecedente il 1° gennaio 1978, un soggetto passivo goda, ai sensi dell'art. 8, lett. a), della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE ⁽¹⁾, e/o in forza dei principi della neutralità fiscale e della parità di trattamento, di un diritto, avente effetto diretto, a considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente a tale cessione, il destinatario di quest'ultima abbia ricevuto un credito dal fornitore, che detto destinatario ha quindi scelto di riscuotere come pagamento in denaro o come credito a fronte di importi dovuti al fornitore in relazione a cessioni di beni al destinatario, che avevano già avuto luogo.

⁽¹⁾ Seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 71, pag. 1303).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de A Coruña (Spagna) il 28 giugno 2011 — Germán Rodríguez Cachafeiro e María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

(Causa C-321/11)

(2011/C 282/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil de A Coruña

Parti

Ricorrenti: Germán Rodríguez Cachafeiro e María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Convenuta: Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Questione pregiudiziale

Se si possa considerare compresa nella nozione di «negato imbarco» ai sensi dell'art. 2j, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾, in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2 e 4, n. 3, del regolamento medesimo, la fattispecie in cui un vettore aereo rifiuta l'imbarco perché il volo corrispondente alla prima tratta del biglietto subisce un ritardo imputabile al vettore stesso e quest'ultimo preveda erroneamente che gli interessati non possano arrivare in tempo per prendere il secondo volo, permettendo che i posti sul secondo volo assegnati a questi ultimi vengano occupati da altri passeggeri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 giugno 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-323/11)

(2011/C 282/05)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Hadjiyiannis e U. Nielsen, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno di Danimarca non ha adempiuto gli obblighi impostigli dalla direttiva del Parlamento europeo e

del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE⁽¹⁾, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, non avendo pubblicato i piani definitivi di gestione dei bacini idrografici entro il 22 dicembre 2009 e omettendo di inviarne una copia alla Commissione entro il 22 marzo 2010, e in ogni caso, di informarne la Commissione stessa,

— condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 13, nn. 1,2 e 6, della direttiva prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 22 dicembre 2009 e che devono inviare una copia alla Commissione entro il 22 marzo 2010.

Poiché la Commissione non dispone di alcun'altra informazione che le consenta di constatare che le misure necessarie sono state adottate, la Commissione deve dedurre che la Danimarca non ha ancora adottato dette disposizioni ed è quindi venuta meno ai suoi obblighi imposti dalla direttiva.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Repubblica di Ungheria) il 29 giugno 2011 — Gábor Tóth/Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, succeduta alla Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kiheleyezett Hatósági Osztály

(Causa C-324/11)

(2011/C 282/06)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Parti

Ricorrente: Gábor Tóth

Resistente: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, succeduta alla Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kiheleyezett Hatósági Osztály

Questioni pregiudiziali

1) Se osti al principio di neutralità fiscale (art. 9 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE⁽¹⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) l'interpretazione giuridica che esclude l'esercizio del diritto alla detrazione per il destinatario della fattura ove la licenza di imprenditore individuale di colui che ha emesso la fattura sia stata ritirata dal segretario comunale prima dell'adempimento del contratto o dell'emissione della fattura.

- 2) Il fatto che l'imprenditore individuale che ha emesso la fattura non abbia dichiarato i lavoratori dallo stesso occupati (e che, pertanto operano «in nero») e che, per questo motivo, l'amministrazione tributaria abbia constatato che tale imprenditore «non dispone di lavoratori dichiarati» possa impedire l'esercizio del diritto alla detrazione del destinatario della fattura, dal punto di vista del principio di neutralità fiscale.
- 3) Se si possa ritenere che il destinatario della fattura sia negligente per il fatto di non aver verificato se esistesse un rapporto giuridico tra i lavoratori occupati nel luogo di espletamento delle loro prestazioni e il soggetto che ha emesso la fattura né se quest'ultimo abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali di dichiarazione o altri obblighi esistenti nei riguardi di quei lavoratori. Se si possa considerare che questo comportamento costituisce un fatto oggettivo atto a provare che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di essere coinvolto in un'operazione diretta a frodare l'IVA.
- 4) Tenuto conto del principio di neutralità fiscale, se il giudice nazionale possa prendere in considerazione le circostanze precedentemente menzionate i qualora l'esito della sua valutazione globale relativa alle circostanze medesime sia che l'operazione economica non ha avuto luogo tra i soggetti figuranti nella fattura.

(¹) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Commissione/Slovacchia

(Causa C-331/11)

(2011/C 282/07)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghélis e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo permesso il funzionamento della discarica di rifiuti Žilina — Považský Chlmec senza un piano di riassetto della discarica e senza che sia stata adottata una decisione definitiva sulla questione se detta discarica possa proseguire nella sua attività in base ad un piano di riassetto approvato, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono a norma dell'art. 14, lett. a), b) e c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (¹);
- condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La discarica di rifiuti Žilina — Považský Chlmec è in funzione senza che sia stato presentato un piano per il suo riassetto e senza che siano stati approvati gli eventuali adeguamenti in base al piano di riassetto. La Commissione chiede pertanto che la Corte di giustizia dichiari che, avendo permesso il funzionamento della discarica di rifiuti Žilina — Považský Chlmec senza un piano di riassetto della discarica e senza che sia stata adottata una decisione definitiva sulla questione se detta discarica possa proseguire nella sua attività in base ad un piano di riassetto approvato, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono a norma dell'art. 14, lett. a), b) e c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

(¹) GU L 182, pag. 1.

Impugnazione proposta il 29 giugno 2011 da Lancôme parfums et beauté & Cie avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 14 aprile 2011, causa T-466/08: Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH

(Causa C-334/11 P)

(2011/C 282/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl, J. Pagenberg)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale 14 aprile 2011, causa T-466/08, e la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio 29 luglio 2008, procedimento R 1796/2007-1.
- Condannare l'Ufficio e l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza contestata, poiché il Tribunale ha violato l'art. 43, nn. 2 e 3, dell'RMC, e ha commesso un errore di diritto dichiarando che, nella causa controversa, il periodo quinquennale successivo alla registrazione, entro il quale deve essere effettivamente utilizzato il marchio anteriore tedesco FOCUS su cui era basata l'opposizione alla domanda di registrazione del marchio comunitario ACNO FOCUS, è iniziato a decorrere solo a partire dal 13 gennaio 2004.

La ricorrente non rimette in discussione l'accertamento del rischio di confusione. Sebbene contesti l'accertamento, essa ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Paris (Francia) il 4 luglio 2011 — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Causa C-348/11)

(2011/C 282/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Paris

Parti

Ricorrente: Thomson Sales Europe SA

Convenuta: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'indagine condotta dall'OLAF in Thailandia ed avviata sul fondamento delle disposizioni relative all'origine preferenziale sia invalida in quanto contraria al diritto internazionale, vale a dire al principio della piena sovranità ed alla dichiarazione sull'inammissibilità dell'intervento negli affari interni degli Stati e sulla protezione della loro indipendenza e sovranità dell'Assemblea generale dell'ONU del 21 dicembre 1965.
- 2) Se l'indagine condotta dall'OLAF in Thailandia ed avviata sul fondamento delle disposizioni relative all'origine preferenziale sia invalida qualora, come nella fattispecie, l'OLAF non abbia osservato rigorosamente le disposizioni dell'art. 94 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.
- 3) Se l'indagine condotta dall'OLAF in Thailandia sia invalida e le informazioni raccolte nel corso della stessa possano essere utilizzate per contestare l'origine di diritto comune, nelle seguenti circostanze:

— le informazioni sono state chieste nell'ambito di un'indagine sull'origine preferenziale;

— l'OLAF ha violato la normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CE) n. 1073/1999⁽¹⁾, poiché, tra l'altro, non ha agito «secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi»;

— l'autorità competente locale non si è giuridicamente impegnata a prestare assistenza;

— le informazioni ottenute non sono state trasmesse con l'accordo dell'autorità competente locale e nel rispetto delle sue disposizioni interne relative al trasferimento a paesi terzi di dati personali;

— l'indagine è stata effettuata officiosamente, in via riservata e senza rispettare i diritti della difesa.

- 4) Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 710, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia⁽²⁾, e il regolamento di modifica del Consiglio 27 novembre 1998, n. 2584⁽³⁾, siano invalidi in quanto l'applicazione della riduzione a zero nel calcolo del margine di dumping medio ponderato non è stata menzionata né nei loro «considerando» né in quelli del regolamento anteriore, il regolamento (CE) della Commissione 27 settembre 1994, n. 2376, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia⁽⁴⁾.

- 5) Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 710, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia, e il regolamento di modifica del Consiglio 27 novembre 1998, n. 2584, siano invalidi in quanto il Consiglio dell'Unione europea ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping relativo al prodotto oggetto dell'indagine, il metodo della riduzione a zero dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti interessati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 73, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 324, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 255, pag. 50.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 4 luglio 2011 — Auditeur du travail/Yangwei SPRL

(Causa C-349/11)

(2011/C 282/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Auditeur du travail

Convenuto: Yangwei SPRL

Questione pregiudiziale

Se la clausola 5, n. 1, lett. a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che preveda:

- l'obbligo di conservare una copia del contratto di lavoro a tempo parziale o un estratto contenente gli orari di lavoro, l'identità e la firma delle due parti nel luogo in cui può essere consultato il regolamento di lavoro (art. 157 della legge di programmazione);
- l'obbligo secondo cui deve essere possibile stabilire in qualsiasi momento l'inizio del periodo di lavoro (art. 158 della legge di programmazione);
- riguardo agli orari variabili, l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare gli orari al lavoratore mediante avviso almeno cinque giorni prima; un avviso deve inoltre essere affisso all'inizio della giornata con l'orario individuale di lavoro di ciascun lavoratore a tempo parziale; tale avviso deve inoltre essere conservato per un anno (art. 159 della legge di programmazione);
- l'obbligo per il datore di lavoro che impieghi lavoratori a tempo parziale di disporre di un documento in cui vengono segnate tutte le deroghe agli orari di lavoro di cui agli artt. 157-159 (art. 160 della legge di programmazione), documento che deve essere redatto secondo determinate modalità precisate nell'art. 161 della legge di programmazione.

(¹) GU 1998, L 14, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 4 luglio 2011 — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat

(Causa C-350/11)

(2011/C 282/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Argenta Spaarbank NV

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se l'art. 43 del Trattato CE (attualmente art. 49 TFUE) osti ad un regime tributario nazionale in forza del quale una società illimitatamente soggetta ad imposta in Belgio nel calcolare i suoi utili imponibili non può applicare una deduzione per il capitale di rischio sino all'ammontare della differenza positiva tra, da un lato, il valore contabile netto degli elementi dell'attivo dei centri di attività stabile detenuti dal soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea e, d'altro lato, il totale delle passività imputabili a detti centri, mentre essa può applicare tale deduzione qualora la suddetta differenza positiva possa essere imputata ad un centro stabile di attività sito in Belgio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 4 luglio 2011 — KGH Belgium NV/Belgische Staat

(Causa C-351/11)

(2011/C 282/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: KGH Belgium NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 217, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 19 ottobre 1992, pag. 302) debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nello stabilire disposizioni supplementari per la contabilizzazione degli importi dei dazi, possono limitarsi ad adottare nella loro normativa nazionale norme in cui si dispone soltanto

- che, ai fini dell'applicazione di detta normativa nazionale, per «contabilizzazione» si intende «l'iscrizione nei libri contabili, o mediante qualsiasi altro supporto, dell'importo di dazi corrispondente ad un'obbligazione doganale» — in concreto l'art. 1,6 della legge generale sulla dogana e sulle accise, coordinata dal decreto regio 18 luglio 1977 (*Belgisch Staatsblad* 21 settembre 1977, pag. 11425), convertito in legge 6 luglio 1978 sulla dogana e sulle accise (*Belgisch Staatsblad* 12 agosto 1978, pag. 9013), come sostituito con decorrenza dal 1° gennaio 1994 dall'art. 1,4 della legge che modifica la legge generale sulla dogana e sulle accise (*Belgisch Staatsblad* 30 dicembre 1993, pag. 29031)

e

- che le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi da liquidare in forza di un'obbligazione doganale sono stabilite nei regolamenti

delle Comunità europee — in concreto l'art. 3 della legge generale sulla dogana e sulle accise, coordinata dal decreto regio 18 luglio 1977 (*Belgisch Staatsblad* 21 settembre 1977, pag. 11425), convertito in legge 6 luglio 1978 sulla dogana e sulle accise (*Belgisch Staatsblad* 12 agosto 1978, pag. 9013), come modificato con decorrenza dal 1° luglio 1990 dall'art. 72 della legge 22 dicembre 1989, recante norme tributarie (*Belgisch Staatsblad* 29 dicembre 1989, pag. 21141)

oppure se gli Stati membri, in attuazione dell'art. 217, n. 2 del codice doganale comunitario, debbano stabilire nella loro normativa nazionale come venga effettuata in concreto la contabilizzazione di cui all'art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario, di modo che il debitore possa accertarsi se la contabilizzazione prevista all'art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario venga anche effettivamente eseguita dalle autorità doganali.

2) Se l'art. 217, n. 2, del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, qualora nella normativa nazionale sia solamente stabilito

— che ai fini dell'applicazione di detta normativa nazionale per «contabilizzazione» si intende «l'iscrizione nei libri contabili, o mediante qualsiasi altro supporto, dell'importo di dazi corrispondente ad un'obbligazione doganale» — in concreto l'art. 1,6 della legge generale sulla dogana e sulle accise, coordinata dal decreto regio 18 luglio 1977 (*Belgisch Staatsblad* 21 settembre 1977, pag. 11425), convertito in legge 6 luglio 1978 sulla dogana e sulle accise (*Belgisch Staatsblad* 12 agosto 1978, pag. 9013), come sostituito con decorrenza dal 1° gennaio 1994 dall'art. 1,4 della legge che modifica la legge generale sulla dogana e sulle accise (*Belgisch Staatsblad* 30 dicembre 1993, pag. 29031)

e

— che le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento di importi da liquidare in forza di un'obbligazione doganale sono stabilite dai regolamenti delle Comunità europee — in concreto l'art. 3 della legge generale sulla dogana e sulle accise, coordinata dal decreto regio 18 luglio 1977 (*Belgisch Staatsblad* 21 settembre 1977, pag. 11425), convertito in legge 6 luglio 1978 sulla dogana e sulle accise (*Belgisch Staatsblad* 12 agosto 1978, pag. 9013), come modificato con decorrenza dal 1° luglio 1990 dall'art. 72 della legge 22 dicembre 1989, recante norme tributarie (*Belgisch Staatsblad* 29 dicembre 1989, pag. 21141)

le autorità doganali possono dichiarare che la registrazione ad opera delle autorità doganali dell'importo dei dazi in una Fiche 1552 B, la registrazione ad opera delle autorità doganali

dell'importo dei dazi in una banca dati dei debiti PLDA (*Paperless Douane en Accijnzen*), nonché ogni altra iscrizione o registrazione, ad opera delle autorità doganali, dell'importo dei dazi in ogni supporto possibile valgono come la contabilizzazione prevista all'art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario.

3) Se l'art. 217 del codice doganale comunitario, nell'ipotesi in cui la registrazione ad opera delle autorità doganali dell'importo dei dazi in una Fiche 1552 B possa valere come la contabilizzazione prevista all'art. 217, n. 1 del codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che solo la registrazione dell'importo esatto dei dazi inerente ad un'obbligazione doganale nella Fiche 1552 B vale come la contabilizzazione ai sensi dell'art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario.

Impugnazione proposta il 6 luglio 2011 da Maurice Emram avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 maggio 2011, causa T-187/10, Emram/UAMI

(Causa C-354/11 P)

(2011/C 282/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maurice Emram (rappresentante: M. Benavi, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Guccio Gucci Spa

Conclusioni del ricorrente

— Annullare integralmente il dispositivo della sentenza del Tribunale in quanto respinge il ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 febbraio 2010;

— annullare la decisione della commissione di ricorso, in forza dell'art. 61 dello Statuto della Corte;

— condannare l'UAMI alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte e la società Gucci alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca la violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario⁽¹⁾, nonché la violazione dell'art. 17 del regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario⁽²⁾.

Al riguardo, la ricorrente osserva, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe concluso che sussisteva rischio di confusione senza tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e, segnatamente, del mancato uso dei marchi anteriori sul mercato, della considerazione del carattere distintivo dei marchi anteriori, dell'effettiva presenza sul mercato di altri prodotti dello stesso tipo recanti diversi segni «G» e del livello di importanza attribuito dal pubblico rilevante a questo tipo di segni per identificare un marchio commerciale. Inoltre, la ricorrente asserisce che il Tribunale sarebbe pervenuto ad una valutazione errata della similitudine tra i marchi confliggenti derivante in particolare dallo snaturamento dei fatti, da un'errata valutazione del carattere distintivo e dominante dei marchi anteriori nonché da un'errata valutazione della natura dei prodotti di cui trattasi.

Il ricorrente lamenta, in secondo luogo, l'errata applicazione della giurisprudenza da parte del Tribunale, il quale, nell'inoservanza dell'art. 17 del regolamento n. 207/2009 citato, non avrebbe preso in considerazione le precedenti decisioni nazionali.

Infine, esso fa valere la violazione del principio della parità di trattamento da parte del Tribunale, il quale avrebbe effettuato una valutazione parziale della similitudine tra i segni, ignorando il contenuto denominativo del marchio richiesto e paragonando i segni in base a criteri eccessivamente ampi.

⁽¹⁾ GU 1994, L 11, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 6 luglio 2011 — G. Brouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Causa C-355/11)

(2011/C 282/14)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: G. Brouwer

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva 91/629/CEE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che i criteri di gestione da essa derivanti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽²⁾, si applicano anche a vitelli custoditi da un agricoltore nell'ambito di un'azienda lattiera.

2) In caso di soluzione negativa di tale questione: se la circostanza che in uno Stato membro detta direttiva sia stata attuata con una normativa, che dichiara detti requisiti comunque applicabili a vitelli di tal genere sia motivo per cui l'inosservanza dei medesimi imponga, nello Stato membro di cui trattasi, una riduzione o un'esclusione, ex art. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340, pag. 28).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

Ricorso proposto il 8 luglio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-360/11)

(2011/C 282/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: L. Lozano Palacios)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, applicando un'aliquota ridotta dell'IVA a:

— le sostanze medicinali destinati ad essere abitualmente e opportunamente utilizzate per ottenere medicinali in conformità con quanto disposto dall'art. 91.Uno.1.5° e Due.1.3° della Ley española del IVA. (legge spagnola sull'IVA);

— i prodotti sanitari, il materiale, le attrezzature o gli strumenti che, oggettivamente considerati, possano essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o dolori dell'essere umano o degli animali, e che non sono però «normalmente utilizzati al fine di alleviare o trattare menomazioni, per l'uso personale ed esclusivo di soggetti affetti da disabilità», in conformità con quanto disposto dall'art. 91.Uno.1.6°, secondo paragrafo della legge spagnola sull'IVA;

— le apparecchiature e i sussidi tecnici destinati essenzialmente o principalmente a supplire alle menomazioni degli animali, in conformità con l'art. 91.Uno.1.6°, primo paragrafo della legge spagnola sull'IVA;

— le apparecchiature e i sussidi tecnici destinati essenzialmente o principalmente ad essere utilizzati al fine di supplire alle menomazioni degli essere umani, e che però non siano destinati all'uso personale ed esclusivo di «soggetti disabili», utilizzando tale termine nella sua accezione usuale, vale a dire in un senso differente e più restrittivo del termine «malato» in conformità con quanto disposto dall'91.Uno.1.6°, primo paragrafo della legge spagnola sull'IVA

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base alla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che il sistema di aliquote ridotte configurato all'art. 91.Uno.1.5° e 6°, e Due.1.3° della legge spagnola sull'IVA non si limita al campo di applicazione autorizzato dalla direttiva IVA, poiché eccede le possibilità che le categorie 3 e 4 dell'allegato III della medesima direttiva attribuiscono agli Stati membri. L'interpretazione delle autorità spagnole si pone in contraddizione con la formulazione e la sistematica della direttiva, inoltre è in contrasto con la giurisprudenza secondo cui le eccezioni alle norme generali del sistema comune dell'IVA sono soggette ad interpretazione restrittiva.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) l'8 luglio 2011 — Hewlett-Packard Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat

(Causa C-361/11)

(2011/C 282/16)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

Parti

Ricorrente: Hewlett-Packard Europe BV.

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat

Questioni pregiudiziali

1) Alla luce di quanto considerato dal presente Tribunale [...] con riguardo alla velocità di stampa e di copiatura, si chiede alla Corte di giustizia di dare ulteriori indicazioni con riguardo alla soluzione della questione di quale significato vada attribuito alla circostanza che la velocità di stampa e di copiatura vengono determinate dalla stessa unità di stampa e la differenza in velocità tra le funzioni è determinata soltanto dal fatto che per la copiatura occorre operare una scansione prima della stampa.

2) Alla luce di quanto considerato dal Tribunale [...] con riguardo al numero di cassette per la carta e alla presenza di un'alimentazione automatica, si chiede alla Corte di giustizia di chiarire se le indicazioni date in merito dalla Corte nelle cause riunite C-362/07 e C-363/07 debbano essere interpretate nel senso che la presenza di più cassette per la carta e di un'alimentazione automatica sono caratteristiche oggettive che costituiscono un'indicazione nel senso che si tratta di una copiatrice invece che di un'unità di stampa.

3) Alla luce di quanto considerato dal Tribunale [...] con riguardo alla soluzione della questione di quale sia il carattere essenziale degli apparecchi di cui trattasi, anche alla luce dei criteri formulati in merito dalla Corte d'appello di Parigi nella sentenza 20 maggio 2010 con riguarda ad apparecchi analoghi, si chiede alla Corte di giustizia di dare indicazioni più precise con riguardo alla questione se il valore e il peso dell'unità di stampa centrale (print engine) debbano essere imputati alla funzione di stampa o alla funzione di copiatura, e se il valore e il peso dello scanner debbano essere imputati o meno, o soltanto in parte, alla funzione di copiatura.

4) Se, alla luce di quanto considerato dal Tribunale [...], l'aliquota di dazi doganali del sei per cento, inerente al codice NC 8443 3191 nel regolamento n. 1031/2008⁽¹⁾ sia valida, atteso che si tratta di MFP che, secondo le indicazioni della Corte di giustizia nelle cause riunite C-362/07 e C-363/07, avrebbero dovuto essere classificate nel codice NC 8471 6020, se fossero state importate prima del 1° gennaio 2007.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 5GU L 291, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira (Portogallo) l'8 luglio 2011 — Serafim Gomes Oliveira/Lusitânia — Companhia de Seguros, SA

(Causa C-362/11)

(2011/C 282/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira

Parti

Ricorrente: Serafim Gomes Oliveira

Convenuta: Lusitânia — Companhia de Seguros, SA

Questione pregiudiziale

Se sia conforme al diritto comunitario una norma di diritto nazionale che imponga la riduzione del risarcimento, nella misura della colpa di ciascun soggetto coinvolto, in un incidente occorso nel novembre del 2006, tra una bicicletta e un autoveicolo coperto da assicurazione obbligatoria, quand'anche la colpa della bicicletta sia inferiore al 20 % del totale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Pequena Instância Cível de Lisboa (Portogallo) l'8 luglio 2011 — João Nuno Esteves Coelho dos Santos/TAP Portugal

(Causa C-365/11)

(2011/C 282/18)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal de Pequena Instância Cível de Lisboa

Parti

Ricorrente: João Nuno Esteves Coelho dos Santos

Convenuta: TAP Portugal

Questione pregiudiziale

Se, in esito alla sentenza della Corte di giustizia 19 novembre 2009 cause riunite C-402/07 e C-432/07 ⁽¹⁾, in base alla quale gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 ⁽²⁾ devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria, quando il tempo che hanno perso a causa del volo ritardato è stato superiore alle tre ore, gli stessi articoli debbano essere o meno interpretati allo stesso modo nel caso di un volo che, essendo iniziato all'ora prevista nel luogo di partenza, abbia subito nell'aeroporto di scalo un ritardo di tre ore e cinquantacinque minuti prima di ripartire, perché la compagnia aerea, per problemi operativi, ha deciso di cambiare apparecchio, verificandosi che l'apparecchio che doveva sostituire il precedente era già in avaria prima dello scalo e ha avuto bisogno di un intervento tecnico, cosicché il volo è arrivato al luogo di destinazione con detto ritardo di tre ore e cinquantacinque minuti.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.10, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) l'11 luglio 2011 — Déborah Prete/Office national de l'emploi

(Causa C-367/11)

(2011/C 282/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Déborah Prete

Convenuto: Office national de l'emploi

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 12, 17, 18 e, in quanto necessario, 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nella sua versione consolidata ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ostino ad una disposizione di legge nazionale che, come l'art. 36, n. 1, punto 2, lett. j), del regio decreto belga 25 novembre 1991 recante regolamentazione della disoccupazione, sottopone il diritto all'indennità di disoccupazione giovanile di un giovane, cittadino dell'Unione europea, privo della qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 39 del Trattato, che ha compiuto i suoi studi secondari nell'Unione europea ma non in un istituto scolastico organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle comunità del Belgio e che ha conseguito, vuoi un titolo rilasciato da una di tali comunità che comprovi l'equivalenza di tali studi al certificato di studi rilasciato dalla commissione esaminatrice competente di una di tali comunità per gli studi compiuti in tali istituti scolastici belgi, vuoi un titolo che dia accesso all'insegnamento superiore, alla condizione che tale giovane abbia preliminarmente compiuto sei anni di studio in un istituto scolastico organizzato, riconosciuto o sovvenzionato da una delle comunità del Belgio, ove tale condizione sia esclusiva ed assoluta.
- 2) In caso di soluzione in senso affermativo, se le circostanze che il giovane di cui alla prima questione, che non ha compiuto sei anni di studi in un istituto scolastico belga, risieda in Belgio con il coniuge belga e sia iscritto nelle liste di collocamento presso l'ufficio del lavoro belga, costituiscano elementi da prendere in considerazione per valutare il nesso del giovane con il mercato del lavoro belga, alla luce degli artt. 12, 17, 18 e, se del caso, 39 del Trattato. In quale misura la durata di tali periodi di residenza, di matrimonio e di iscrizione nelle liste di collocamento debba essere presa in considerazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) l'11 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Raffaele Arrichiello

(Causa C-368/11)

(2011/C 282/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parti nella causa principale

Raffaele Arrichiello

Questione pregiudiziale

Quale sia l'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano, o meno, una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.

Ricorso presentato il 12 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-369/11)

(2011/C 282/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— Constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 3 e all'allegato II della direttiva 91/440/CEE⁽¹⁾, quale modificata, ed agli articoli 4, paragrafo 2 e 14, paragrafo 2 della direttiva 2001/14/CE⁽²⁾; agli articoli 4, paragrafo 1 e 30, paragrafo

3 della direttiva 2001/14/CE; e all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2001/14/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli addebiti formulati dalla Commissione alla Repubblica italiana riguardano l'indipendenza dell'organismo esercente le funzioni essenziali in materia di accesso all'infrastruttura, l'imposizione di diritti (canone) per l'accesso ferroviario nonché i poteri e l'autonomia dell'organismo di regolamentazione del settore ferroviario.

Anzitutto, il regime che regola l'esercizio da parte del gestore dell'infrastruttura delle funzioni essenziali in materia di accesso all'infrastruttura non fornirebbe garanzie sufficienti che detto gestore operi in modo indipendente dalla holding del gruppo di cui fa parte, il quale comprende anche la principale impresa ferroviaria sul mercato.

Inoltre, dato che è il Ministero dei trasporti a determinare i diritti di accesso alla rete, mentre il gestore dell'infrastruttura può solo formulare una proposta in materia ed ha unicamente il compito operativo di calcolare i diritti effettivamente dovuti da una singola impresa ferroviaria, quest'ultimo verrebbe privato di uno strumento essenziale di gestione, in contrasto con il requisito dell'indipendenza di gestione.

Infine, non sarebbe ancora assicurata la necessaria, piena indipendenza dell'organismo di regolamentazione da tutte le imprese ferroviarie in quanto il personale dell'organismo di regolamentazione è costituito da funzionari del Ministero dei trasporti e quest'ultimo continuerebbe ad esercitare un'influenza decisiva sulla holding del gruppo che comprende la principale impresa ferroviaria italiana, e quindi anche su quest'ultima.

⁽¹⁾ GU L 237, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 75, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof va beroep te Gent (Belgio) il 13 luglio 2011 — Punch Graphix Prepress Belgium NV/Belgische Staat

(Causa C-371/11)

(2011/C 282/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof va beroep te Gent

Parti

Ricorrente: Punch Graphix Prepress Belgium NV

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se le autorità tributarie nazionali possano escludere l'applicazione dell'art. 4.1 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE⁽¹⁾, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in forza della disposizione in detto articolo secondo cui esso non si applica nell'ipotesi di liquidazione della società figlia, invocando una disposizione di diritto nazionale (nella fattispecie l'art. 210 WIB92 [Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992]) che assimila una fusione mediante incorporazione, in cui non ha luogo alcuna concreta liquidazione della società figlia, ad una fusione in cui invece detta liquidazione viene effettuata.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 6.

Impugnazione proposta il 14 luglio 2011 dalla Power-One Italy SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 maggio 2011, causa T-489/08, Power-One Italy SpA/Commissione europea

(Causa C-372/11 P)

(2011/C 282/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Power-One Italy SpA (rappresentanti: A. Giussani e R. Giuffrida, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare l'ordinanza del Tribunale di Primo Grado (Sesta Sezione) nella causa T-489/08, emessa in data 24 maggio 2011, e, per l'effetto:
 - accertare e dichiarare la violazione a carico della Commissione europea dell'art. 10, par. 2, del regolamento 1655/2000⁽¹⁾, e dell'art. 14 NAS⁽²⁾ oltre che del principio generale di diritto sul legittimo affidamento;
 - accertare e dichiarare, in quanto lo stato degli atti lo consente, il nesso di causalità tra la condotta della Commissione ed i danni subiti e subendi dalla Power One e per l'effetto condannare l'Unione ai sensi e per gli effetti dell'art. 268 TFUE (ex-art. 235 CE) a risarcire alla Power One Italy SpA tutti i danni subiti e quantificati in misura pari ad Euro 2 876 188,99 ovvero al costo sostenuto per il progetto PNEUMA, come da documentazione allegata all'impugnazione e comunque già in possesso della Commissione e dedotti in giudizio.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione l'appellante adduce, in primo luogo, una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e una motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento all'affermazione di uno sviamento di procedura.

Il Tribunale afferma, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall'annullamento della decisione della Commissione un vantaggio più ampio rispetto agli importi restituiti, corrispondente al recupero dell'intero sostegno finanziario previsto per il progetto controverso, e che «si può ritenere che il pagamento di quest'ultima somma a titolo di risarcimento danni presenti uno stretto nesso con l'annullamento della decisione di cui trattasi» motivando, in tal modo, il rilievo concernente lo sviamento di procedura. Il Tribunale opererebbe pertanto, in modo arbitrario, una scissione della domanda formulata dalla ricorrente, della sostanziale unitarietà degli atti che hanno integrato la condotta lesiva, nonché dell'evento dannoso, rappresentato dalle spese complessivamente sostenute. L'accoglimento dell'eccezione, formulata dalla Commissione, non risulterebbe, quindi, adeguatamente motivata.

Il secondo motivo sui cui si fonda l'impugnazione riguarda una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e un'erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova e di acquisizione delle prove nonché una motivazione insufficiente e contraddittoria delle allegazioni relative al danno residuale.

Nella decisione del Tribunale, si legge, al punto 55, che «il ricorso non indica la natura e la portata del danno residuale che la ricorrente avrebbe subito» e che «il ricorso non indica assolutamente i motivi per i quali la ricorrente ritiene che il danno residuale sia ascrivibile alla revoca del finanziamento del progetto controverso da parte della Commissione». Occorrerebbe rilevare, al riguardo, che il danno subito dalla società esponente non può che essere individuato in re ipsa, laddove il finanziamento in questione presenterebbe una destinazione funzionale precisa, individuabile nel progetto realizzato, e la revoca delle stesse non potrebbe che coincidere con il sostenimento di un costo che in assenza del contributo la società esponente non avrebbe affrontato le predette argomentazioni, già sviluppate nelle osservazioni relative all'eccezione di irricevibilità formulata dalla Commissione (osservazioni alle quali era stato, altresì, allegato il bilancio della società ricorrente), non sono state valutate dal Tribunale adito, il quale si è limitato a contestare la carenza di allegazione relativa al danno subito.

La ricorrente lamenta, infine, una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e un'erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova e di acquisizione delle prove nonché la mancanza di una valutazione di fatti decisivi per la controversia con riferimento al nesso di causalità.

Al punto 57 dell'ordinanza impugnata, in relazione alle allegazioni concernenti il nesso di causalità, il Tribunale afferma che la società ricorrente «non fornisce alcuna indicazione quanta all'incidenza del comportamento di cui trattasi sul fatto che la ricorrente abbia sostenuto i costi del progetto controverso eccedenti l'importo massimo per il quale la Commissione si era

impegnata». A giudizio della ricorrente, sembra evidente che nel caso di specie il Tribunale è incorso in un'inesattezza materiale nell'accertamento dei fatti risultanti dal fascicolo sottoposto in giudizio. In sostanza il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova acquisiti negando la sussistenza di un palese nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno subito dalla società ricorrente. In tal modo, il Tribunale non avrebbe considerato, nel motivare la sua decisione circostanze già dedotte per strumento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché delle osservazioni successivamente depositate. Dalle allegazioni della società ricorrente emergerebbe, in particolare, la natura accessoria, e non essenziale, dell'asserito inadempimento della stessa, consistente in un ritardo nell'integrazione della documentazione, a fronte di un progetto interamente realizzato.

(¹) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192, pag. 1)

(²) Norme Amministrative Standard allegate al Grant Agreement sottoscritto.

Ricorso proposto il 13 luglio 2011 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-374/11)

(2011/C 282/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. White, I. Hadjiyiannis, A. Marghelis, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che l'Irlanda, avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C-188/08, Commissione/Irlanda, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 260 TFUE;
- condannare l'Irlanda a pagare alla Commissione una somma forfettaria pari a EUR 4 771,20 moltiplicata per il numero di giorni compresi tra la sentenza nella causa C-188/08 e la sentenza nel presente procedimento (o piena conformità da parte dell'Irlanda alla sentenza nella causa C-188/08 o in alternativa l'esecuzione integrale da parte dell'Irlanda della sentenza nella causa C-188/08 se ciò avvenisse in pendenza della presente causa);
- comminare all'Irlanda il pagamento alla Commissione di una penalità giornaliera di EUR 26 173,44 dalla data della sentenza nel presente procedimento alla data di esecuzione da parte dell'Irlanda della sentenza nella causa C-188/08; e
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Più di un anno e mezzo è trascorso dalla sentenza della Corte nella causa C-188/08. La Commissione considera che tale lasso di tempo sarebbe stato un periodo sufficiente per l'Irlanda al fine di conformarsi alla sentenza della Corte. Essa rileva invero che l'Irlanda ha annunciato il suo intendimento di ottenere l'adozione della legislazione necessaria per la fine del 2010.

Tuttavia un siffatto obiettivo non è stato rispettato e l'Irlanda non appare prossima alla realizzazione di un integrale adempimento. Conseguentemente la Commissione ritiene che l'Irlanda abbia omesso di soddisfare il suo obbligo ex art. 260, n. 1, TFUE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 15 luglio 2011 — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/Stato belga

(Causa C-375/11)

(2011/C 282/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 3, 12 e 13, come applicabili attualmente, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (¹), consentano agli Stati membri di imporre agli operatori titolari di diritti individuali di uso di frequenze di telefonia mobile per un periodo di quindici anni, nell'ambito di autorizzazioni per la realizzazione e la gestione sul loro territorio di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico, un contributo unico vertente sul rinnovo dei loro diritti individuali di uso delle frequenze il cui ammontare, relativo al numero di frequenze e al mese a cui si riferiscono i diritti di uso, è calcolato sulla base del precedente diritto unico di concessione, che era connesso alla concessione delle citate autorizzazioni, posto che detto contributo unico interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di messa a disposizione delle frequenze che mira innanzitutto a coprire i costi di offerta delle frequenze, valorizzando anche in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze e, dall'altra, di un contributo che copre le spese di gestione dell'autorizzazione.
- 2) Se gli artt. 3, 12 e 13 della stessa direttiva autorizzazioni consentano agli Stati membri di imporre agli operatori, candidati ad ottenere nuovi diritti di uso delle frequenze di telefonia mobile, il pagamento di un contributo unico il cui ammontare è determinato mediante asta al momento dell'assegnazione delle frequenze, al fine di valorizzare le

medesime, posto che detto contributo unico interviene come complemento, da un lato, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, con lo scopo innanzitutto di coprire i costi dell'offerta delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze e, dall'altro, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.

- 3) Se l'art. 14, n. 2, della stessa direttiva autorizzazioni autorizzi uno Stato membro ad imporre agli operatori di telefonia mobile, per un nuovo periodo di rinnovo dei loro diritti individuali di uso di frequenze di telefonia mobile, già acquisiti per alcuni di essi, ma prima dell'inizio di questo nuovo periodo, il pagamento di un contributo univo relativo al rinnovo dei diritti di uso delle frequenze di cui dispongono all'inizio di questo nuovo periodo, motivato dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze mediante la loro valorizzazione e che interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze e, dall'altra, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.
- 4) Se l'art. 14, n. 1, della stessa direttiva autorizzazioni autorizzi uno Stato membro ad aggiungere, come condizione di ottenimento e di rinnovo dei diritti di uso delle frequenze, un contributo fissato mediante asta e senza tetto massimo, e che interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, mirante innanzitutto a coprire i costi della messa a disposizione delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze e, dall'altra, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.

(¹) GU L 108, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel il 19 luglio 2011 — Tate & Lyle Investments Ltd/De Belgische Staat, Altra parte: N.V. Syran Belgium

(Causa C-384/11)

(2011/C 282/26)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Tate & Lyle Investments Ltd

Convenuto: De Belgische Staat

Altra parte: N.V. Syran Belgium

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 63 TFUE (in precedenza art. 56 Trattato CE), osti ad un regime normativo di uno Stato membro in cui il pagamento di un dividendo ad una società-azionista residente, la quale detiene una partecipazione inferiore al 10 % nel capitale, ma con un valore di acquisto di almeno 1,2 milioni di euro, in un'altra società residente, è assoggettato ad una ritenuta alla fonte del 10 %, laddove tuttavia detta ritenuta viene compensata con l'imposta sulle società dovuta in Belgio e l'eventuale saldo è rimborsabile, ed eventualmente può anche avere diritto all'applicazione di un regime fiscale («DBI») che consente di ridurre ulteriormente la base imponibile con i costi relativi alla partecipazione, mentre per una società avente sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, che riceve siffatti dividendi e pagamenti considerati come dividendi dalla medesima partecipazione in una società residente, la ritenuta alla fonte («ritenuta imponibile mobiliare») pari al 10 % è un'imposta definitiva, che non è rimborsabile e che non può essere ridotta invocando il regime tributario di cui sopra («DBI»)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal FIRST-TIER TRIBUNAL TAX (Regno Unito) il 25 luglio 2011 — FIELD FISHER WATERHOUSE LLP/THE COMMISSIONERS FOR HER MAJESTY'S REVENUE AND CUSTOMS

(Causa C-392/11)

(2011/C 282/27)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

FIRST-TIER TRIBUNAL TAX

Parti

Ricorrente: FIELD FISHER WATERHOUSE LLP

Convenuto: THE COMMISSIONERS FOR HER MAJESTY'S REVENUE AND CUSTOMS

Questioni pregiudiziali

- 1) La questione principale nel caso di specie consiste nello stabilire se i servizi forniti dai locatori in base a un contratto di locazione con i loro locatari (in prosieguo: i «servizi») debbano essere considerati un elemento di un'unica prestazione esente di un contratto di locazione di immobili perché i detti servizi formano oggettivamente un'unica prestazione economica indissociabile con la locazione o perché essi sono «accessori» alla locazione, che costituisce la prestazione principale (in prosieguo: la «prestazione principale»). Nel decidere tale questione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-572/07, Tellmer, in che misura sia rilevante il fatto che i servizi potrebbero essere (ma in effetti non sono) forniti da soggetti diversi dai locatori, sebbene ai sensi delle presenti locazioni i locatari non avessero altra scelta che ricevere i servizi dai locatori.

- 2) Nel considerare se sussista una sola prestazione, se sia rilevante che il mancato pagamento da parte del locatario del prezzo del servizio consentirebbe al locatore non solo di rifiutare la prestazione dei servizi ma anche di risolvere il contratto di locazione con il locatario.
- 3) Qualora la soluzione alla prima questione sia favorevole alla rilevanza del fatto che terzi potrebbero prestare servizi direttamente al locatario, se tale fatto sia soltanto un elemento importante per stabilire se i servizi costituiscono una sola prestazione indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale oppure se essi costituiscono una prestazione accessoria a quella principale, oppure se il fatto anzidetto sia un fattore determinante. Qualora esso sia un elemento importante o del tutto irrilevante, quali siano gli altri fattori rilevanti nello stabilire se i servizi costituiscono una prestazione accessoria. In particolare, in che misura sia rilevante che i servizi sono resi nei ovvero con riferimento ai beni messi a disposizione, oggetto della locazione, o in altre parti dell'edificio.
- 4) Qualora sia rilevante la possibilità di ottenere i servizi da parte di terzi, se sia in particolare più importante l'aspetto che i servizi potrebbero legittimamente essere forniti da terzi, anche se ciò sarebbe nella pratica difficile da organizzare o da concordare con il locatore, oppure se costituiscano l'elemento più importante la concreta possibilità o la prassi comune nella fornitura di tali servizi.
- 5) I servizi nel caso di specie rappresentano una gamma di servizi forniti a fronte di un unico prezzo. Nel caso in cui alcuni di tali servizi (per esempio, la pulizia degli spazi comuni, la fornitura di servizi di sicurezza, ecc.) non costituiscano parte di una sola unica prestazione indissociabile o debbano essere considerati accessori alla prestazione principale, mentre altri servizi lo sono, se sarebbe corretto ripartire il corrispettivo totale tra i vari servizi per stabilire quale sia la quota di corrispettivo assoggettabile all'imposta e quale sia la quota esente. In alternativa, se sarebbe corretto considerare la gamma di servizi forniti così strettamente connessi tra loro al punto da formare «un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale» essendo di per sé una prestazione unica distinta dalla locazione di beni

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 luglio 2011 — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e a.

(Causa C-393/11)

(2011/C 282/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Convenuti: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Giussani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Questioni pregiudiziali

- 1) Se in base alla previsione dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE⁽¹⁾, clausola 4, comma 4 (secondo cui «i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive») sia applicabile — poiché appunto giustificata da motivazioni oggettive — la disposizione nazionale (art. 75, comma 2, D.L. n. 112/08) che azzerava completamente le anzianità di servizio maturate presso le Autorità indipendenti con contratti di lavoro a termine, in caso di stabilizzazione in via eccezionale — in deroga al principio di cui all'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/01 — dei lavoratori interessati, a seguito di «prove selettive» non identificabili con un ordinario concorso pubblico per esami (finalizzato all'ottimale affidamento ai vincitori delle funzioni da svolgere), ma comunque tali da consentire, in via eccezionale, l'instaurazione di quello che dovrebbe essere considerato un nuovo rapporto di lavoro, con efficacia «ex nunc»;
- 2) se viceversa, in base alla medesima direttiva 1999/70/CE, non sia ammissibile — con necessaria disapplicazione della predetta disposizione nazionale — il disconoscimento non solo delle anzianità, ma anche di progressioni in carriera avvenute nel corso degli anni ed in atto alla data dell'intervenuta stabilizzazione, in misura integrale o nella parte eccedente i limiti sia delle anzianità di servizio, richieste per accedere alle prove selettive di cui trattasi, sia di eventuali misure di salvaguardia, che il legislatore nazionale sarebbe abilitato ad approntare per dare tutela, in misura ragionevole, alle posizioni dei vincitori di concorso.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 27 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Ciprian Vasile Radu

(Causa C-396/11)

(2011/C 282/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Imputato nella causa principale

Ciprian Vasile Radu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche con riferimento agli artt. 5, nn. 3 e 4, e 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siano norme di diritto comunitario primario, contenute nei Trattati costitutivi.
- 2) Se l'azione della competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, consistente nella privazione della libertà e nella consegna coercitiva, senza il consenso della persona nei cui confronti è stato emesso il mandato d'arresto europeo (la persona richiesta per essere arrestata e consegnata) costituisca un'ingerenza, da parte dello Stato di esecuzione del mandato, nel diritto alla libertà individuale della persona richiesta per essere arrestata e consegnata, sancito dal diritto dell'Unione, in forza dell'art. 6 TUE, in combinato disposto con l'art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e in forza dell'art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche con riferimento all'art. 5, nn. 3 e 4, e all'art. 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- 3) Se l'ingerenza dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei diritti e nelle garanzie previste dall'art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche con riferimento all'art. 5, nn. 3 e 4, e all'art. 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, debba soddisfare la condizione della necessità in una società democratica e quella della proporzionalità rispetto all'obiettivo concretamente perseguito.
- 4) Se la competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo possa respingere la richiesta di consegna, senza violare gli obblighi sanciti dai Trattati costitutivi e dalle altre norme di diritto comunitario, in ragione del fatto che non sono soddisfatte cumulativamente le condizioni necessarie a norma dell'art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche con riferimento all'art. 5, nn. 3 e 4, e all'art. 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- 5) Se la competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo possa respingere la richiesta di consegna, senza violare gli obblighi sanciti dai Trattati costitutivi e dalle altre norme di diritto comunitario, per mancata o incompleta trasposizione oppure per errata trasposizione (nel senso di inosservanza della condizione di reciprocità) della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/584/GAI ⁽¹⁾ da parte dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo.
- 6) Se le disposizioni dell'art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 6, in combinato disposto con gli artt. 48 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche con riferimento all'art. 5, nn. 3 e 4, e all'art. 6, nn. 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui fa rinvio l'art. 6 TUE, siano in contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro dell'Unione europea — la Romania — in particolare con il titolo III della legge n. 302/2004, e se la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/584/GAI sia trasposta correttamente da queste norme.

⁽¹⁾ Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

TRIBUNALE

Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Tecnoprocess/Commissione e Delegazione dell'Unione in Marocco

(Causa T-264/09) ⁽¹⁾

(«**Ricorso per carenza — Richiesta di agire — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Nesso causale — Danno — Ricorso manifestamente infondato in diritto**»)

(2011/C 282/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: avv. A. Majoli)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e L. Prete, agenti) e Delegazione dell'Unione europea in Marocco

Oggetto

Un ricorso inteso, da un lato, a far constatare la carenza della Commissione europea e della Delegazione dell'Unione europea in Marocco e, dall'altro, ad ottenere un risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza, in particolare, di tale carenza

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.*

2) *La Tecnoprocess Srl è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 220 del 12.9.2009.

Ordinanza del Tribunale 4 luglio 2011 — Sepracor Pharmaceuticals/Commissione

(Causa T-275/09) ⁽¹⁾

(«**Ricorso di annullamento — Medicinali per uso umano — Sostanza attiva eszopiclone — Autorizzazione all'immissione in commercio — Mancato riconoscimento della qualità di nuova sostanza attiva — Atto non impugnabile — Irricevibilità**»)

(2011/C 282/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Dodds-Smith, solicitor, D. Anderson, QC, e J. Stratford, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Sipos, successivamente M. Wilderspin e M. Šimerdová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione inviata alla ricorrente il 6 maggio 2009, nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio del Lunivia, nella parte riguardante la qualificazione della sostanza attiva eszopiclone

Dispositivo

1) *Il ricorso è irricevibile.*

2) *La Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 220 del 12.9.2009.

Ordinanza del Tribunale 7 luglio 2011 — Acetificio Marcello de Nigris/Commissione

(Causa T-351/09) ⁽¹⁾

(«**Ricorso di annullamento — Registrazione di un'indicazione geografica protetta — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità**»)

(2011/C 282/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Acetificio Marcello de Nigris Srl (Afragola) (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e B. Rasmussen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) della Commissione 3 luglio 2009, n. 583, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] (GU L 175, pag. 7).

Dispositivo

1) *Il ricorso è irricevibile.*

2) *Non è necessario statuire sull'istanza di intervento del Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena.*

- 3) *L'Acetificio Marcello de Nigris Srl supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *La Repubblica italiana e il Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena supporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 256 del 24.10.2009.

Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Tecnoprocess/Commissione

(Causa T-367/09) (¹)

(«*Ricorso per carenza — Richiesta di agire — Irricevibilità manifesta — Ricorso per risarcimento danni — Nesso causale — Ricorso manifestamente infondato in diritto*»)

(2011/C 282/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e A. Bordes, agenti)

Oggetto

Ricorso inteso, da un lato, a far constatare la carenza della Commissione europea e della Delegazione dell'Unione europea in Nigeria e, dall'altro, ad ottenere un risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza di tale carenza.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.*
- 2) *La Tecnoprocess Srl è condannata alle spese.*

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Tecnoprocess/Commissione

(Causa T-403/09) (¹)

(«*Ricorso per risarcimento danni — Arricchimento senza causa — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Irricevibilità*»)

(2011/C 282/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e L. Prete, agenti)

Oggetto

Ricorso inteso, da un lato, a far constatare l'arricchimento senza causa della Commissione europea e delle Delegazioni dell'Unione europea in Marocco e in Nigeria e, dall'altro, ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 114 069,94 e degli interessi dovuti su tale somma.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto perché irricevibile.*
- 2) *La Tecnoprocess Srl è condannata alle spese.*

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Ordinanza del Tribunale 28 giugno 2011 — van Arum/Parlamento

(Causa T-454/09 P) (¹)

(«*Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2005 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata*»)

(2011/C 282/35)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Rinse van Arum (Winksele, Belgio) (rappresentante: avv. W. van den Muijsenbergh)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: J. F. de Wachter, K. Zejdová e R. Ignătescu, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F-139/07, van Arum/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Rinse van Arum supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo nell'ambito del presente giudizio.*

(¹) GU C 37 del 13.2.2010.

Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Al Saadi/Commissione

(Causa T-4/10) ⁽¹⁾

(«**Decesso del ricorrente — Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto — Non luogo a provvedere**»)

(2011/C 282/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Faraj Faraj Hassan Al Saadi (Leicester, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, barrister, e M. Arani, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, T. Scharf e E. Paasivirta, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Szostak e E. Finnegan, agenti); Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente G. Palmieri, successivamente G. Albenzio, avvocati dello Stato) e Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, E. Belliard e L. Butel, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui il ricorrente compare negli elenchi delle persone, gruppi ed entità cui si applicano tali disposizioni

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2011 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX)

(Causa T-13/10) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire**»)

(2011/C 282/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E.E. Happe)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, successivamente B. Schmidt e R. Pethke, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 10 novembre 2009 (procedimento R 1796/2008-4), relativa ad un'opposizione tra Norbert Rauch e Klaus Goutier

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal convenuto. L'interveniente sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Cross Czech/Commissione

(Causa T-252/10) ⁽¹⁾

(«**Ricorso di annullamento — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Lettera che conferma le conclusioni di una verifica contabile e che informa sul seguito del procedimento — Natura contrattuale e non decisionale di tale lettera — Irricevibilità**»)

(2011/C 282/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cross Czech a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. T. Schollaert)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Roels, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 12 marzo 2010, riferimento INFSO-O2/FD/GVC/Isc D(2010) 208676, che conferma le conclusioni della verifica contabile 09-BA74-006 effettuata sui rendiconti dei costi presentati dalla ricorrente per il periodo 1° febbraio 2005 — 30 aprile 2008 relativamente a tre contratti conclusi tra la ricorrente e la Commissione nell'ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), e che informa la ricorrente sul seguito del procedimento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La *Cross Czech a.s.* è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Ordinanza del Tribunale 15 luglio 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-366/10 P) (¹)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale — Rimborso delle spese ripetibili — Eccezione di ricorso parallelo — Vizi del procedimento — Diritti della difesa — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

(2011/C 282/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 22 giugno 2010, causa F-78/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.

(¹) GU C 288 del 23.10.2010.

Ordinanza del presidente del Tribunale 13 aprile 2011 — Westfälische Drahtindustrie e altri/Commissione

(Causa T-393/10 R)

«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di provvedimenti provvisori»

(2011/C 282/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH

& Co. KG (Hamm); e Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Stadler e N. Tkatchenko)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti dall'avv. R. Van der Hout)

Oggetto

Sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione, 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38.344 — acciaio da precompressione), come modificata con decisione della Commissione 30 settembre 2010, C(2010) 6676 def., nella parte in cui infligge un'ammenda alle richiedenti

Dispositivo

- 1) La sospensione dell'esecuzione dell'obbligo imposto alla *Westfälische Drahtindustrie GmbH*, alla *Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG* e alla *Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG* di costituire una garanzia bancaria a favore della Commissione al fine di evitare la riscossione immediata delle ammende loro inflitte dall'art. 2, n. 1, della decisione C(2010) 4387 def., adottata dalla Commissione il 30 giugno 2010 in un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (COMP/38.344 — Acciaio da precompressione), quale risulta dalla decisione di modifica 30 settembre 2010, C(2010) 6676 def., è accordata alle seguenti condizioni:

— che la *Westfälische Drahtindustrie GmbH*, la *Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG* e la *Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG* versino alla Commissione la somma di EUR [riservato] milioni entro il 30 giugno 2011;

— che esse versino alla Commissione rate mensili da EUR 300 000 a partire dal 15 luglio 2011 (e il 15 di ogni mese seguente) fino a nuovo ordine, ma al più tardi fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.

- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2011 — Fapricela/Commissione

(Causa T-398/10 R)

«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell'urgenza»

(2011/C 282/41)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Richiedente: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti M. Gorjão-Henriques e S. Roux)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira e V. Bottka, agenti, assistiti dall'avv. M. Marques Mendes)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione), in particolare nella misura in cui si impone l'obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l'immediata riscossione dell'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 2 di detta decisione

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Tribunale 18 luglio 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-450/10) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni — Tardività — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»)

(2011/C 282/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 9 luglio 2010, causa F-91/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Ordinanza del Tribunale 21 luglio 2011 — Fuchshuber Agrarhandel/Commissione

(Causa T-451/10) ⁽¹⁾

(«Ricorso per risarcimento danni — Politica agricola comune — Gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario — Potere di controllo della Commissione — Violazione manifestamente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2011/C 282/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (Hörsching, Austria) (rappresentante: avv. G. Lehner)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subito a causa della mancanza di controllo, da parte della Commissione, delle condizioni di esecuzione delle gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario, nel caso di specie del granturco detenuto dall'organismo di intervento ungherese

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) La Fuchshuber Agrarhandel GmbH supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — SIR/Consiglio

(Causa T-142/11) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d'Avorio — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere»)

(2011/C 282/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36), e del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti dispongono misure restrittive che pregiudicano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) *Non vi è luogo a provvedere sull'istanza di intervento della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 130 del 30.4.2011.

Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — Petroci/Consiglio

(Causa T-160/11) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d'Avorio — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere»

(2011/C 282/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36), e del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone

ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti dispongono misure restrittive che pregiudicano la ricorrente

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) *Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 139 del 7.5.2011.

Ordinanza del presidente del Tribunale 14 luglio 2011 — Trabelsi e a./Consiglio

(Causa T-187/11 R)

«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento di capitali — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»

(2011/C 282/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedenti: Mohamed Trabelsi (Parigi, Francia); Ines Lejri (Parigi); Moncef Trabelsi (Parigi); Selima Trabelsi (Parigi) e Tarek Trabelsi (Parigi) (rappresentanti: inizialmente A. Metzker, successivamente A. Tekari, avvocati)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e G. Étienne, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell'esecuzione della decisione di esecuzione del Consiglio 4 febbraio 2011, 2011/79/PESC, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2011 — Collegio dei rappresentanti del personale della BEI e a./Bömcke

[Causa T-213/11 P (I)] ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Domanda di intervento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica — Calcolo del termine — Tardività»)

(2011/C 282/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Collegio dei rappresentanti del personale della Banca europea per gli investimenti (Lussemburgo, Lussemburgo); Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo); Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo); Manuel Sutil (Nondkeil, Francia); Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo); Marie-Christel Heger (Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti J. Wilson, A. Senes e B. Entringer)

Altre parti nel procedimento: Eberhard Bömcke (Ahtus, Belgio) (rappresentante: avv. to D. Lagasse)

Oggetto

Impugnazione avverso l'ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 17 marzo 2011 (causa F-95/10 INT, non pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di detta ordinanza

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il collegio dei rappresentanti del personale della Banca europea per gli investimenti, composto dai sigg. Jean-Pierre Bodson, Evangelos Kourgias, Manuel Sutil, Patrick Vanhoudt e dalla sig.ra Marie-Christel Heger, supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 — Cemex e altri/Commissione

(Causa T-292/11 R)

[«Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»]

(2011/C 282/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedenti: Cemex SAB de CV (Monterrey, Messico); New Sunward Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi); Cemex España, SA

(Madrid, Spagna); Cemex Deutschland AG (Ratingen, Germania); Cemex UK (Egham, Surrey, Regno Unito); Cemex Czech Operations s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca); Cemex France Gestion (Rungis, Francia); e Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Austria) (rappresentanti: avv.ti J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Duránte e B. Martínez Corral)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras e C. Hödlmayr, agenti, assistiti dall'avv. J. Rivas)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 marzo 2011, C(2011) 2360 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (caso 39520 — Cemento e prodotti affini)

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 — Holcim (Deutschland) e Holcim/Commissione

(Causa T-293/11 R)

[«Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»]

(2011/C 282/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedenti: Holcim AG (Amburgo, Germania); e Holcim Ltd (Rapperswil-Jona, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti P. Niggemann e K. Gaßner)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 31 marzo 2011, C(2011) 2363 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (caso 39520 — Cemento e prodotti affini)

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 —
Cementos Portland Valderrivas/Commissione**

(Causa T-296/11 R)

[«**Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza**»]

(2011/C 282/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Cementos Portland Valderrivas, SA (Pamplona, Spagna) (rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, C. Urraca Caviedes e C. Hödlmayr, agenti, assistiti dall'avv. J. Rivas)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 marzo 2011, C(2011) 2368 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (caso 39520 — Cemento e prodotti affini)

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 —
HeidelbergCement/Commissione**

(Causa T-302/11 R)

[«**Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza**»]

(2011/C 282/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Denzel, T. Holzmüller e P. Pichler)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 31 marzo 2011, C(2011) 2361 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (caso 39520 — cemento e prodotti affini)

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Impugnazione proposta il 14 giugno 2011 da Ioannis Vakalis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 aprile 2011, causa F-38/10, Vakalis/Commissione

(Causa T-317/11 P)

(2011/C 282/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ioannis Vakalis (Luvinate) (rappresentante: avv. S. A. Pappas)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado, tranne quella correttamente dichiarata irricevibile dal Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 aprile 2011, causa F-38/10, Vakalis/Commissione.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'illogicità del ragionamento del Tribunale della funzione pubblica che non trae le conclusioni derivanti dalle sue affermazioni, in quanto esso avrebbe dichiarato che la presa in considerazione delle variazioni del tasso di cambio spetta alla Commissione. Orbene, la Commissione non prenderebbe in considerazione tale questione. La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata da una motivazione illogica.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale della funzione pubblica ha frainteso la questione che gli era stata posta. Dalla sentenza impugnata emergerebbe che il Tribunale avrebbe compreso che il ricorrente gli chiedeva se la differenza di trattamento tra i funzionari soggetti alle disposizioni generali di esecuzione degli artt. 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE») del 1969 e quelli soggetti alle disposizioni del 2004 fosse illegittima, mentre al Tribunale era stato richiesto di determinare se «le nuove DGE siano discriminatorie, nel senso che trattano in modo analogo situazioni di fatto diverse». In tal senso, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento.

- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha operato una sostituzione di motivi. Il ricorrente sostiene, da un lato, che la motivazione di ordine finanziario delle DGE sarebbe emersa solamente nel corso dell'udienza e, dall'altro, che tale motivazione sarebbe differente da quella fornita al ricorrente nel rigetto del suo reclamo (motivazione che il Tribunale ha d'altronde dichiarato insufficiente). Secondo la giurisprudenza, non spetta al Tribunale supplire all'eventuale assenza di motivazione o integrare la suddetta motivazione della Commissione aggiungendovi o sostituendovi elementi che non risultano dalla stessa decisione impugnata.
- 4) Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe respinto il motivo relativo al principio della parità di trattamento, poiché il ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza di una differenza di trattamento ingiustificata. Orbene, il ricorrente avrebbe dimostrato che la differenza di trattamento in questione non era giustificata dall'introduzione dell'Euro, come affermato nell'originaria motivazione del rigetto del reclamo.

Ricorso proposto il 23 giugno 2011 — Régie Networks e NRJ Global/Commissione

(Causa T-340/11)

(2011/C 282/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Régie Networks (Lione, Francia) e NRJ Global (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Geneste e C. Vannini)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità dell'Unione derivante:
 - dall'illegittimità della decisione della Commissione europea 10 novembre 1997, relativa all'aiuto di Stato N 679/97;
 - dall'inerzia della Commissione successivamente alla dichiarazione di detta illegittimità contenuta nella lettera inviata alle autorità francesi in data 8 maggio 2003;
- condannare la Commissione europea a risarcire integralmente il danno causato alle ricorrenti dai comportamenti illegittimi indicati nel ricorso, danno che comprende:
 - l'importo della tassa versata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2000;

- gli onorari corrisposti ai fini del procedimento contenzioso volto ad ottenere il rimborso della tassa versata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2002;
- gli onorari corrisposti ai fini del presente procedimento contenzioso;
- condannare la Commissione al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'illecito commesso a causa dell'illegittimità della decisione della Commissione 10 novembre 1997. La Commissione, esaminando il regime di aiuti alla diffusione radiofonica nel 1997, l'ha dichiarato conforme alle norme del Trattato, senza tuttavia esaminare le modalità di finanziamento di tale regime di aiuti, benché fosse tenuta a farlo in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia, dato che tale finanziamento costituiva parte integrante del regime di aiuti interessato. La decisione così adottata dalla Commissione è illegittima e costituisce un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, derivante dalla mancata eliminazione da parte della Commissione, nel 2003, degli effetti dannosi della sua decisione del 1997. La Commissione ha riconosciuto l'illegittimità della sua decisione 10 novembre 1997 al più tardi l'8 maggio 2003, data in cui ha inviato una lettera alle autorità francesi ove indicava che le modalità di finanziamento del regime di aiuti alla diffusione radiofonica, come approvate in ultimo luogo dalla decisione 10 novembre 1997, erano contrarie alle norme del Trattato. Tuttavia, la Commissione non ha adottato alcun provvedimento al fine di rimediare alla dichiarata illegittimità. Su tale fondamento, le ricorrenti deducono che la mancata eliminazione, da parte della Commissione, degli effetti dannosi della decisione illegittima da essa adottata nel 1997 viola il principio di buona amministrazione, principio generale del diritto dell'Unione europea, ed è quindi idonea a far sorgere la responsabilità dell'Unione.

Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-359/11)

(2011/C 282/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hafez Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti P. Grollet e G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte riguardante il ricorrente;
- annullare la decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte riguardante il ricorrente;
- annullare la decisione di esecuzione 2011/302/PESC, con la quale l'allegato della decisione 2011/273/PESC è stato sostituito dal testo riportato nell'allegato della decisione del 23 maggio, nella parte riguardante il ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese, in applicazione degli artt. 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto al processo equo. Il ricorrente afferma che i suoi diritti della difesa sono stati violati, in quanto egli si è visto infliggere le sanzioni di cui trattasi senza prima essere stato sentito, avere avuto modo di difendersi, né avere avuto conoscenza degli elementi sulla base dei quali tali misure sono state adottate.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 296, secondo comma, TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio di avere disposto misure restrittive nei suoi confronti senza avergliene comunicato i motivi, in modo da consentirgli di far valere i propri mezzi difensivi. Il ricorrente imputa al convenuto di essersi accontentato di una formulazione generica e stereotipata, senza menzionare in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione legale della sua decisione e le considerazioni che lo hanno condotto a adottarla.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione della garanzia attinente al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente sostiene che non solo egli non ha potuto far valere utilmente il proprio punto di vista presso il Consiglio, ma anche che, in mancanza di qualunque indicazione, nella decisione impugnata, dei motivi specifici e concreti che la giustificano, egli non è neppure in grado di argomentare il suo ricorso dinanzi al Tribunale.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto le misure restrittive, e più precisamente la

misura di congelamento di fondi, costituiscono una lesione sproporzionata del diritto fondamentale del ricorrente a disporre liberamente dei suoi beni.

- 6) Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata, in quanto le misure di congelamento di fondi e di restrizione della libertà di circolazione costituiscono altresì una lesione sproporzionata del diritto fondamentale del ricorrente.

Ricorso proposto il 12 luglio 2011 — Arla Foods/UAMI — Artax (Lactofree)

(Causa T-364/11)

(2011/C 282/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arla Foods AMBA (Viby J, Danimarca) (rappresentante: avv. J. Hansen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artax Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs AG (Linz, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 aprile 2011, nel procedimento R 1357/2009-2, e dichiarare nulla la registrazione del marchio comunitario n. 4647533 per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32, conformemente alla decisione della divisione di annullamento 11 settembre 2009;
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese dei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento, alla commissione di ricorso e al Tribunale

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «Lactofree» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — registrazione di marchio comunitario n. 4647533.

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la richiedente la dichiarazione di nullità ha fondato la sua domanda sugli artt. 53, n. 1, lett. a), e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, sulla base della precedente registrazione del marchio comunitario figurativo (a colori) «lactofree» n. 4532751, per prodotti della classe 29.

Decisione della divisione di annullamento: conferma della dichiarazione di nullità per una parte dei prodotti.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 53, n. 1, lett. a), e 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione in sede di raffronto dei segni e quindi nella valutazione complessiva relativa al rischio di confusione tra i marchi figurativi «lactofree» e «Lactofree».

Impugnazione proposta il 5 luglio 2011 da AO avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011, causa F-45/10, AO/Commissione

(Causa T-365/11 P)

(2011/C 282/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AO (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Lewisch)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 aprile 2011, causa F-45/10, AO/Commissione;
- qualora il Tribunale sia in grado di decidere nel merito, accogliere le stesse conclusioni presentate in primo grado, vale a dire:
 - annullare la decisione della Commissione 23 luglio 2009, CMS 07/046, per molestie psicologiche, carenze amministrative e violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;
 - annullare tutte le decisioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio per molestie psicologiche e carenze amministrative

tive dovute alla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;

- imporre che il ricorrente sia sentito conformemente agli artt. 7, n. 1, e 24 dello Statuto dei funzionari⁽¹⁾ e in riferimento alle richieste presentate nei mesi di febbraio e marzo 2008;
- condannare la Commissione al pagamento di 1 euro simbolico al ricorrente per risarcire il danno morale e professionale subito nella presente controversia, in quanto il presente ricorso non mira al risarcimento finanziario, bensì a ristabilire la dignità e la reputazione professionale del ricorrente.

- condannare la controinteressata nel procedimento al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, in cui si afferma che le condizioni per l'adozione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non sussistevano e che il ricorso non era manifestamente destinato al rigetto, in quanto:
 - il Tribunale della funzione pubblica non ha preso in considerazione varie deduzioni e prove presentate con riferimento alle molestie psicologiche subite dal ricorrente;
 - il ricorrente si è visto negare il diritto all'assegnazione di un termine per la regolarizzazione del ricorso, ai sensi dell'art. 36 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, con riferimento a due decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina citate dal ricorrente nel proprio ricorso.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell'ordinanza nella causa F-45/10, del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 11, n. 1, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto il ricorrente ha diritto al risarcimento in conseguenza delle molestie psicologiche subite.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, del diritto del ricorrente al contraddittorio, previsto dall'art. 6, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dall'art. 47, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385)

Ricorso proposto il 4 luglio 2011 — Lyder Enterprises/UCVV — Liner Plants NZ (1993) (Southern Splendour)

(Causa T-367/11)

(2011/C 282/57)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Nuova Zelanda)
(rappresentante: G. Pickering, Solicitor)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Liner Plants NZ (1993) Ltd (Waitakere, Nuova Zelanda)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali 18 febbraio 2011, procedimento A007/2010; e
- sospendere il procedimento fino all'adozione della decisione definitiva della High Court of New Zealand nel procedimento n. CIV:2011:404:2969.

Motivi e principali argomenti

Richiedente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali: la ricorrente

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi: Southern Splendour — domanda di diritto comunitario di varietà vegetale n. 2006/1888

Opponente alla domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivi su cui si fonda l'opposizione: l'opposizione si basa sull'asserzione che la ricorrente non è la persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa

Decisione del comitato dell'UCVV: rigetto della domanda n. 2006/1888 per la varietà «Southern Splendour» (decisione n. R972)

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del principio del contraddittorio, incompetenza, violazione di norme fondamentali di equità e violazione delle forme sostanziali, in quanto la commissione di ricorso ha statuito che le prove contenute nelle lettere della ricorrente non erano ammissibili, poiché non erano state presentate sotto forma di dichiarazioni giurate.

Ricorso proposto l'8 luglio 2011 — Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione

(Causa T-368/11)

(2011/C 282/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgio), SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Francia) e Travetanche Injection SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare il regolamento (UE) della Commissione 14 aprile 2011, n. 366, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (acrilammide) (GU L 101, pag. 12);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sul fatto:

- che il regolamento impugnato contiene errori manifesti di valutazione in quanto la Commissione europea, in primo luogo, si è basata su informazioni non pertinenti, alla luce del contesto normativo applicabile, per l'esposizione di esseri umani e dell'ambiente nell'UE e, in secondo luogo, non ha identificato i rischi derivanti dall'iniezione di acrilammide, quali previsti dai requisiti applicabili, basandosi invece su informazioni relative all'uso di una diversa sostanza; di conseguenza, l'adozione di detto regolamento non rispetta le condizioni imposte dalle disposizioni normative pertinenti.

2) Secondo motivo, vertente sul fatto:

- che il regolamento impugnato viola il principio di proporzionalità;

3) Terzo motivo, vertente sul fatto:

- che il regolamento impugnato non è adeguatamente motivato, in violazione dell'art. 296 TFUE.

Ricorso proposto il 5 luglio 2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Commissione e a.

(Causa T-369/11)

(2011/C 282/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (rappresentante: avv. A. Krystallidis)

Convenute: Commissione europea, Delegazione dell'UE in Turchia (Ankara, Turchia) e Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- risarcire il danno cagionato alla ricorrente dalla decisione, asseritamente illegittima, di una delle convenute (la Delegazione dell'UE in Turchia) 5 aprile 2011 (e da ogni decisione conseguente) che revoca l'aggiudicazione dell'appalto «Ampliamento della rete di business center turco-europei a Sivas, Antakya, Batman e Van — Europe Aid/128621/D/SER/TR» al Consorzio ⁽¹⁾, a causa di una pretesa «falsa dichiarazione»;

- condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1) Primo motivo, vertente:

- sulla lesione, da parte delle convenute, del legittimo affidamento della ricorrente, commessa in violazione dell'art. 10 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, mediante l'inaspettata revoca della decisione di aggiudicare il progetto in questione al Consorzio con la motivazione che questi avrebbe compiuto una «falsa dichiarazione».

2) Secondo motivo, vertente:

- sulla violazione, da parte delle convenute, del principio generale della certezza del diritto e delle disposizioni di cui all'art. 4 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, in quanto esse hanno accusato la ricorrente di aver rilasciato una falsa dichiarazione senza prima dichiarare la falsità alcuno dei documenti presentati.

3) Terzo motivo, vertente:

- sulla violazione, da parte delle convenute, del diritto al contraddittorio, non avendo esse informato la ricorrente della loro intenzione di revocare l'aggiudicazione, contrariamente all'art. 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

4) Quarto motivo, vertente:

- sulla circostanza che le convenute non hanno fornito alcuna dichiarazione motivata in merito a quali fossero i documenti falsificati dalla ricorrente, contrariamente all'art. 18 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

5) Quinto motivo, vertente:

- sul fatto che le convenute non hanno informato la ricorrente dei mezzi di impugnazione disponibili per contestare la decisione adottata nei suoi confronti, contrariamente agli artt. 11 e 19 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

6) Sesto motivo, vertente:

- sulla circostanza che le convenute hanno abusato del loro potere discrezionale nel decidere in merito ai fatti ad esse presentati, così eccedendo i limiti dei loro poteri, in quanto le motivazioni dedotte dall'autorità aggiudicatrice si sarebbero potute esclusivamente applicare per escludere un'offerta nel corso della gara d'appalto in quanto non conforme ai criteri di valutazione, ma non una volta avvenuta l'aggiudicazione.

⁽¹⁾ DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)

Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Palirria Souliotis/Commissione

(Causa T-380/11)

(2011/C 282/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE (Psacha, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 6 maggio 2011, n. 447, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 122, pag. 63);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, di un requisito procedurale sostanziale, in quanto essa non ha consultato formalmente il comitato per la nomenclatura. Inoltre, la Commissione non ha preso in considerazione le osservazioni presentate dalla ricorrente.

- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito eccedendo le competenze conferitele dall'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto della Commissione, in quanto essa ha classificato le foglie di vite in conserva farcite con il codice NC indicato nell'allegato del regolamento impugnato.

1) Secondo il primo motivo, la convenuta ha violato gli artt. 6, n. 3, e 15 della decisione 1720/2006/CE ⁽¹⁾, in quanto ha omesso di indagare e di rivelare informazioni come richiesto dalla ricorrente, nonché gli artt. 11 e 38 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché la ricorrente ha violato il principio di trasparenza e le leggi sulla protezione del consumatore.

2) Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato gli artt. 4 e 5 della direttiva 97/7/CE ⁽²⁾ e gli artt. 2, lett. a) e b), e 5 della direttiva 2005/29/CE ⁽³⁾ in quanto ha omesso di indagare sul master online del programma Jean Monnet, nonché di valutarlo, rispetto ai suoi obiettivi ai sensi dell'art. 15 della decisione 1720/2006/CE.

Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Pigui/Commissione

(Causa T-382/11)

(2011/C 282/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cristina Pigui (Strejnic, Romania) (rappresentante: avv. M. Alexe)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- obbligare la convenuta a rivelare le informazioni sull'identità di qualsiasi istituto di istruzione superiore coinvolto nel Master online 2008-2010 del programma Jean Monnet;
- obbligare la convenuta ad interrompere il programma se non è coinvolto alcun istituto di istruzione superiore; a richiedere un contratto di studio per iscritto tra gli studenti e gli organizzatori e a richiedere un sistema uniforme di valutazione per tutti gli studenti coinvolti;
- obbligare la Commissione a ripristinare la situazione *ab initio* della ricorrente, che dimostra che il programma 2008-2010 non rispettava gli standard del programma Jean Monnet, per lo meno per quanto riguarda la ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente, ai sensi dell'art. 265 TFUE, chiede che sia dichiarato che la convenuta ha illegittimamente omesso di agire in quanto non ha rivelato i risultati dell'indagine pubblica richiesta dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

3) Secondo il terzo motivo, la convenuta ha violato l'art 5 della direttiva 97/7/CE e gli artt. 2, lett. a) e b), 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE, in quanto non ha indagato sul sistema di due pesi e due misure per la valutazione degli studenti.

4) Secondo il quarto motivo, la convenuta ha violato l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nonché l'art. 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la ricorrente non ha ricevuto pari trattamento nel contesto del master online del programma Jean Monnet.

⁽¹⁾ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, 1720/2006/CE, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327, pag. 45).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).

⁽³⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Makhoulf/Consiglio

(Causa T-383/11)

(2011/C 282/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eyad Makhoulf (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti P. Grollet e G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/302/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui concerne il ricorrente, a causa della violazione dei diritti fondamentali;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sostenere le spese, in applicazione degli artt. 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo. Il ricorrente fa valere che i suoi diritti della difesa sono stati violati, dal momento che gli sono state inflitte le sanzioni di cui trattasi, senza essere stato previamente sentito, aver avuto l'occasione di difendersi, né essere stato a conoscenza degli elementi in base ai quali tali misure sono state adottate.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 296, secondo comma, del TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio di aver imposto misure restrittive nei suoi confronti, senza avergli comunicato i motivi, onde consentirgli di far valere i propri argomenti difensivi. Il ricorrente addebita al convenuto di essersi limitato ad una formulazione generale e stereotipata, senza menzionare in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica della sua decisione e le considerazioni che l'hanno condotto ad adottarla.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla fondatezza della motivazione. Il ricorrente rimprovera al Consiglio di essersi fondato su una motivazione manifestamente errata, e di aver proceduto per fusione, di modo che la stessa non può essere considerata giuridicamente adeguata.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione della garanzia relativa al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente fa valere che non solo non ha potuto far valere utilmente il proprio punto di vista presso il Consiglio, ma che, difettando qualunque indicazione nella decisione impugnata dei motivi specifici e concreti che la giustificano, egli non è neanche in grado di avvalersi dei propri mezzi di ricorso dinanzi al Tribunale.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità.
- 6) Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, dal momento in cui le misure restrittive, e più precisamente le misure di congelamento dei fondi, costituiscono una lesione sproporzionata del diritto fondamentale del ricorrente di disporre liberamente dei propri beni.

- 7) Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata, dal momento che le misure di congelamento dei fondi e di restrizione della libertà di movimento costituiscono altresì una lesione sproporzionata ai diritti fondamentali del ricorrente.

Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Safa Nicu Sepahan/ Consiglio

(Causa T-384/11)

(2011/C 282/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Safa Nicu Sepahan (Isfahan, Iran) (rappresentante: avv. A. Bahrami)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla e inesistente la voce n. 19 dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26);
- dichiarare che il convenuto ha violato l'art. 265 TFUE in quanto non ha dato seguito alla richiesta di riesame della voce n. 19 presentata dal ricorrente in data 7 giugno 2011;
- disporre la cancellazione del nome del ricorrente dall'elenco di sanzioni dell'UE;
- concedere al ricorrente un risarcimento per un importo da determinarsi nel corso del presente procedimento, comunque non inferiore a EUR 2 000 000,00;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, con cui si sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione, poiché l'inserimento del nome del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive è errato, fuorviante, generico, incompleto e, di conseguenza, chiaramente illegale.

2) Secondo motivo, con cui si afferma che il Consiglio ha manifestamente omesso di motivare l'inserimento del nome del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — BP Products North America/Consiglio

(Causa T-385/11)

(2011/C 282/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP Products North America, Inc. (Naperville, Stati Uniti) (rappresentanti: H.-J. Prieß e B. Sachs, lawyer, e C. Farrar, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 443 ⁽¹⁾, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- Annullare l'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 444 ⁽²⁾, nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- Condannare il convenuto alle spese ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

- 1) Il primo motivo verte sulla violazione dei regolamenti di base in materia di antidumping e di dazi compensativi, in quanto i regolamenti (CE) del Consiglio nn. 598/2009 e 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ⁽³⁾ sono stati estesi a prodotti biodiesel non originariamente coperti dai regolamenti in materia di antidumping e di dazi compensativi, invece di effettuare un'indagine «*de novo*», nonostante le miscele attualmente soggette al regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 fossero specificamente escluse dall'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) del Consiglio nn. 598/2009 e 599/2009.
- 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta manifesti errori di valutazione per quanto riguarda la valutazione di fatti, in particolare alla luce della circostanza che i prodotti di biodiesel meno miscelati (e non soggetti a dazio) non possono essere riconvertiti in miscele superiori (soggette a dazio), di

modo che l'elusione in realtà non è possibile, nonché errori di valutazione per quanto riguarda una presunta elusione della ricorrente in quanto sarebbero state manifestamente misconosciute le giustificazioni economiche dell'esportazione da parte della ricorrente.

- 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di un requisito procedurale fondamentale, in quanto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 non sarebbe stata fornita una motivazione adeguata per l'estensione dei dazi definitivi sui prodotti di biodiesel con miscela del 20 % o meno.
- 4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, ossia il principio del divieto di discriminazione e il principio della buona amministrazione, in quanto non sarebbe stato concesso alla ricorrente il livello di dazi applicabile alle «società che collaborano», sebbene la ricorrente abbia pienamente collaborato.

- ⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 443, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU 2011 L 122, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 444, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU 2011 L 122, pag. 12).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 2009, n. 598, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179, pag. 1) e regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 2009, n. 599, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179, pag. 26).

Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Nitrogénművek Vegyipari/Commissione

(Causa T-387/11)

(2011/C 282/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Repubblica di Ungheria) (rappresentanti: Z. Tamás e M. Le Berre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

- Annullamento della decisione contestata della Commissione 27 ottobre 2010, relativa all'aiuto di Stato C 14/09 (ex NN 17/09) concesso dall'Ungheria alla Péti Nitrogénművek Zrt. [notificato con il numero C(2010) 7274]; e
- Condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, vertente
 - sulla mancata applicazione, da parte della Commissione, del principio dell'operazione di mercato
- 2) Secondo motivo, vertente
 - sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE;
- 3) Terzo motivo, vertente
 - sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 296 TFUE;
- 4) Quarto motivo, vertente
 - sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- 5) Quinto motivo, vertente
 - sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;
- 6) Sesto motivo (dedotto in subordine al primo e secondo motivo), vertente
 - sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 107, n. 3, lett. b), TFUE.

Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-388/11)

(2011/C 282/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 10 maggio 2011 nel procedimento concernente l'aiuto di Stato C 36/2007 — Germania, aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG (COM[2011] 3081 def);
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2011 nel procedimento concernente l'aiuto di Stato C 36/2007 — Germania, aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG, con cui la Commissione ha stabilito di estendere il procedimento d'indagine di cui all'art. 108, n. 2, TFUE a tale caso. L'estensione riguarda il finanziamento pubblico del regime pensionistico dei dipendenti assunti dalla Deutsche Bundespost prima della costituzione della ricorrente, il quale già costituiva oggetto della decisione di avvio del procedimento adottata dalla Commissione in data 12 settembre 2007 nel presente caso.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Qualificazione come aiuto di Stato manifestamente errata

L'errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione consisterebbe nel fatto che la Commissione non avrebbe applicato al caso di specie la giurisprudenza *Combus* (sentenza 16 marzo 2004, causa T-157/01, *Danske Busvognmænd/Commissione*, Racc. pag. II-917). In base a tale giurisprudenza, le misure che esonerano le ex imprese pubbliche da oneri pensionistici eccedenti la misura normalmente sostenuta dalle imprese private non costituiscono aiuti di Stato. Applicando detta giurisprudenza al caso di specie, ne deriva necessariamente che il finanziamento pubblico degli obblighi pensionistici non può costituire aiuto di Stato.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/99⁽¹⁾ e degli artt. 107 TFUE e 108 TFUE — Errore manifesto di valutazione nella classificazione come aiuto «nuovo»

L'errore manifesto della Commissione consisterebbe nel non aver considerato che la responsabilità statale per gli obblighi pensionistici — qualora ricorrano effettivamente le condizioni perché sussista un aiuto — potrebbe riguardare soltanto gli aiuti esistenti. Secondo la ricorrente, la responsabilità permanente delle autorità federali per gli obblighi pensionistici deriva dalla Legge fondamentale tedesca (*Grundgesetz*), pertanto essa era già in essere al momento dell'entrata in vigore dei Trattati e non ha successivamente subito alcuna modifica sostanziale. Inoltre, la Commissione sarebbe vincolata a quanto dichiarato nella sentenza *Deutsche Post/Commissione*, causa T-266/02, secondo cui, con riferimento alla disciplina pensionistica, già nella sua decisione 19 giugno 2002, essa aveva negato l'esistenza del presupposto di un «vantaggio» insito nella normativa degli aiuti, il che equivarrebbe a un'attestazione negativa in relazione a detta normativa.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Metodo di calcolo dei presunti aiuti manifestamente errato

La ricorrente lamenta che la Commissione non ha eseguito il calcolo di compensazione, a suo dire necessario, delle prestazioni sociali effettivamente sostenute dalla ricorrente per i dipendenti, detratte le presunte «maggiorazioni» per gli oneri sociali atipici per la concorrenza, contenute nei corrispettivi approvati per i prodotti regolamentati, e dei contributi sociali a carico dei concorrenti privati in condizioni normali di mercato. Pertanto, il metodo di calcolo della Commissione escluderebbe illegittimamente l'intero importo delle prestazioni sociali effettivamente corrisposto dalla ricorrente per i dipendenti, con il risultato che per l'ammontare dei presunti aiuti calcolati dalla Commissione sarebbe irrilevante se e in quale misura la ricorrente abbia versato le prestazioni sociali. La ricorrente fa altresì valere che le presunte «maggiorazioni» contenute nei corrispettivi non sarebbero verificabili, e, in ogni caso, i costi sociali atipici per la concorrenza non potrebbero di fatto essere coperti dai risultati.

- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Qualificazione manifestamente errata del presunto «sovvenzionamento incrociato» del settore non regolamentato con il settore regolamentato come elemento che determina la sussistenza dell'aiuto

La ricorrente lamenta in particolare che la Commissione non ha proceduto al calcolo obbligatorio della sovracompensazione, omettendo di verificare se le prestazioni pubbliche di compensazione abbiano superato i costi per i quali la compensazione era possibile.

- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Errore manifesto nel metodo dell'importo di riferimento adottato in relazione agli oneri sociali tipici della concorrenza

La ricorrente contesta in particolare che, nel calcolo dei contributi sociali di datori di lavoro privati, tipici per la concorrenza, la Commissione ha tenuto conto dei contributi del lavoratore benché questi siano da imputarsi al reddito dei lavoratori e non ai contributi sociali a carico del datore di lavoro; inoltre, la Commissione avrebbe preso come importo di riferimento il livello (eccessivamente elevato) degli stipendi dei dipendenti anziché il livello retributivo delle imprese private tipico della concorrenza. Provvedendo alla necessaria correzione di entrambi gli errori, il presunto aiuto verrebbe meno del tutto.

- 6) Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 296, n. 2, TFUE — Carenza di motivazione

Infine, la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 luglio 2011 — Guccio Gucci/UAMI — Chang Qing Qing (GUDDY)

(Causa T-389/11)

(2011/C 282/67)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guccio Gucci SpA (Firenze, Italia) (rappresentante: avv. F. Jacobacci)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Chang Qing Qing (Firenze, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2011, nel procedimento R 143/2010-1, nella parte in cui respinge l'opposizione per i prodotti restanti delle classi 9 e 14;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GUDDY» per diversi prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 6799531.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 121988 del marchio denominativo «GUCCI» per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha ommesso di i) esaminare accuratamente i documenti presentati per giungere ad una conclusione corretta per quanto concerne l'elevato carattere distintivo del marchio «GUCCI» e per quanto riguarda il raffronto fonetico tra i marchi, incorrendo di conseguenza in errore ii) nell'interpretare e applicare l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — Masottina/UAMI — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA)

(Causa T-393/11)

(2011/C 282/68)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masottina SpA [(Conegliano (TV), Italia) (rappresentante: avv. N. Schaeffer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Cooperativas de Alicante, operante con la denominazione Coop. V. BOCOPA (Alicante, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2011, nel procedimento R 518/2010-1, nonché la decisione della divisione di opposizione 2 febbraio 2010;
- respingere l'opposizione proposta dalla Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA contro la registrazione del marchio «CA' MARINA» e accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 6375216 cui la Masottina SpA ritiene di avere diritto;
- condannare la Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA al pagamento di tutte le spese di giudizio e delle spese connesse.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CA' MARINA» per prodotti della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 6375216

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario «MARINA ALTA» registrato con il n. 1796374 per prodotti della classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha applicato erroneamente il citato articolo: i) relativamente all'assenza di carattere distintivo o quantomeno all'insufficiente determinatezza e distinzione del marchio «MARINA ALTA»; ii) poiché non sussiste alcun rischio di confusione tra i segni in questione; iii) in quanto non si è tenuto conto del fatto che non esiste alcuna identità tra i prodotti, i rispettivi canali di distribuzione e il pubblico di riferimento.

Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — Elti/Delegazione dell'Unione europea in Montenegro

(Causa T-395/11)

(2011/C 282/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elti d.o.o. (Gornjia Radgona, Repubblica di Slovenia) (rappresentante: avv. N. Zidar Klemenčič)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Delegazione dell'Unione europea in Montenegro

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la convenuta ha violato gli artt. 2 e 30, n. 3, della direttiva 2004/18/CE⁽¹⁾;
- annullare la procedura di negoziazione condotta nell'ambito della gara d'appalto «Assistenza alla digitalizzazione del sistema radiotelevisivo pubblico del Montenegro — Fornitura di apparecchiature, Montenegro» (riferimento EuropeAid/129435/C/SUP/ME-NP) (GU 2010/S 178-270613), in quanto non è stata applicata la parità di trattamento nei confronti della ricorrente e, di conseguenza, essa non è stata in grado di correggere né di illustrare la propria offerta;
- annullare la decisione di aggiudicazione dell'appalto nella suddetta gara;
- qualora il contratto di appalto sia già stato concluso, dichiararlo nullo;
- in subordine, qualora l'appalto sia già stato eseguito al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale, ovvero la decisione non possa più essere dichiarata nulla, dichiarare che la convenuta ha violato gli artt. 2 e 30, n. 3, della direttiva 2004/18/CE e condannarla a risarcire alla ricorrente il danno nella misura di EUR 172 541,56 a titolo di compensazione per la perdita subita dalla ricorrente in conseguenza della suddetta procedura;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente, comprese quelle di qualunque interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

1) Primo motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della convenuta, degli artt. 2 e 30, n. 3, della direttiva 2004/18/CE, in quanto:

- le informazioni pertinenti per la presentazione dell'offerta non sono state rese disponibili a tutti i partecipanti della procedura di appalto pubblico con le stesse modalità;
- all'offerente selezionato sono state fornite informazioni in maniera discriminatoria, che lo hanno avvantaggiato consentendogli di correggere la propria offerta; e
- la procedura di negoziazione è stata condotta in modo che la convenuta influenzasse l'esito della procedura, mediante la richiesta di informazioni aggiuntive o chiarimenti solamente ad alcuni partecipanti, con conseguente violazione del principio di non discriminazione e trasparenza.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)

Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — Symfiliosi/FRA

(Causa T-397/11)

(2011/C 282/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Symfiliosi (Nicosia, Repubblica di Cipro) (rappresentante: avv. L. Christodoulou)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

- Annullare la decisione dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali 23 maggio 2011 di assegnare il primo contratto-quadro nell'ambito della gara d'appalto F/SE/10/03 — Lotto 12 Cipro alla First Elements ed il secondo contratto-quadro alla Symfiliosi;
- condannare l'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo principale, nel quale afferma che l'Agenzia non ha fornito

una motivazione adeguata alla propria decisione. Essa inoltre contesta il merito della valutazione delle offerte, sostenendo che essa è stata arbitraria, irragionevole ed illegittima.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Banco Santander e Santusa/Commissione

(Causa T-399/11)

(2011/C 282/71)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Santander, SA (Santander-Spagna), Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spagna) (Rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, avvocati, e M. Muñoz de Juan, avvocatessa)

Convenuta: Commissione Europea.

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nel ricorso e di conseguenza annullare l'art. 1, n. 1, della decisione che ha qualificato l'art. 12, n. 5, del TRLIS come aiuto di Stato;
- in subordine:
 - annullare l'art. 1, n. 1, nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5, del TRLIS comporta elementi di aiuto di Stato quando si applica alle acquisizioni di partecipazioni di maggioranza;
 - annullare l'art. 4, nella parte in cui applica l'ingiunzione di recupero ad operazioni effettuate anteriormente alla pubblicazione della decisione definitiva oggetto del presente ricorso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GU del 21 maggio 2011).
 - annullare l'art. 1, n. 1, e in ulteriore subordine l'art. 4, nella parte in cui si riferisce ad operazioni effettuate in Messico, negli Stati Uniti ed in Brasile, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto la decisione della Commissione C(2010) 9566 del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente su un errore manifesto di diritto nell'analisi della nozione di selettività e nella qualifica della misura in questione come aiuto di Stato.

— Secondo la ricorrente, la Commissione non ha dimostrato che la misura fiscale di cui trattasi favorisca «talune imprese o talune produzioni», come richiede l'art. 107, n. 1, del TFUE. Essa si limita ad affermare che tale misura è selettiva per il fatto che si applica soltanto all'acquisto di partecipazioni in società estere (nel caso di specie, stabilite in paesi terzi che non sono membri dell'UE) e non in società nazionali. La ricorrente sostiene che tale ragionamento è errato e circolare. La circostanza che la misura esaminata, come qualsiasi altro provvedimento fiscale, si basi sul soddisfacimento di determinati requisiti oggettivi, non rende la stessa una misura selettiva de iure o de facto. La Spagna ha fornito dati che dimostrano che si tratta di una misura generale applicabile, de iure e de facto, a tutte le imprese soggette all'imposta sulle società spagnole, a prescindere dalla loro dimensione, natura, settore e origine.

— In secondo luogo, il trattamento prima facie diverso di cui all'art. 12, n. 5, del TRLIS, lungi dal costituire un vantaggio selettivo, ha il fine di porre su un piano di parità di trattamento fiscale tutte le operazioni di acquisto di azioni, siano esse nazionali o estere. Nei paesi terzi esistono pesanti ostacoli alla realizzazione di fusioni, che, di fatto, impediscono di effettuare tale tipo di operazioni; per contro, le fusioni sono possibili in ambito nazionale e a tal fine è ammesso l'ammortamento dell'avviamento finanziario. Di conseguenza, l'art. 12, n. 5, del TRLIS non fa altro che estendere tale ammortamento all'acquisto di partecipazioni nelle società di paesi terzi, operazione che costituisce l'equivalente funzionale più vicino – e praticabile – alle fusioni nazionali e pertanto appartiene all'economia e alla logica del sistema spagnolo.

— La Commissione a torto ritiene che non esistano ostacoli alle operazioni di fusione con imprese dei paesi terzi e di conseguenza incorre in errore quando stabilisce il sistema di riferimento necessario per determinare la selettività, respingendo gli argomenti relativi alla neutralità fiscale. In particolare, la Commissione commette errori nell'analisi delle operazioni realizzate negli Stati Uniti, in Brasile ed in Messico.

— In subordine, la decisione dovrebbe essere annullata almeno per la parte che riguarda le acquisizioni delle partecipazioni di maggioranza nelle imprese di paesi terzi che sarebbero equiparate alle operazioni di fusione realizzate in ambito nazionale e che pertanto sarebbero giustificate dall'economia e dalla logica del sistema spagnolo.

2) Secondo motivo, basato su un errore di diritto nell'identificazione del beneficiario della misura

— In subordine, anche qualora si ritenesse che l'art. 12, n. 5, TRLIS contenga elementi integranti aiuti di Stato,

quod non, la Commissione avrebbe dovuto realizzare un'analisi economica esaustiva per determinare quali fossero stati i beneficiari del potenziale aiuto. La ricorrente considera che i beneficiari dell'aiuto (nella forma di un sovrapprezzo per l'acquisto delle partecipazioni) sarebbero i venditori delle partecipazioni e non, come pretende la Commissione, le imprese spagnole che abbiano applicato detta misura.

3) Terzo motivo, basato sulla violazione del principio generale del legittimo affidamento, riguardo alla fissazione dell'ambito di applicazione temporale dell'ingiunzione di recupero.

— In subordine, e per il caso in cui si ritenesse che l'art. 12, n. 5 del TRLIS costituisca un aiuto, la Commissione violerebbe la giurisprudenza dei giudici dell'Unione limitando l'applicazione temporale del principio del legittimo affidamento fino alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine (21.12.2007) e pertanto chiedendo il recupero delle operazioni realizzate successivamente a tale data (tranne nel caso di operazioni di acquisizioni maggioritarie realizzate in India e in Cina, per le quali il legittimo affidamento è stato esteso fino al 21.5.2011, data di pubblicazione della decisione finale, ritenendo che in tali casi esistessero effettivamente ostacoli giuridici concreti alle fusioni internazionali).

— La ricorrente sostiene che, conformemente alla prassi della Commissione ed alla giurisprudenza, l'avvio del procedimento di indagine non pregiudica la natura della misura, per cui non potrebbe servire da *dies ad quem*, ma dovrebbe coincidere in ogni caso con la data di pubblicazione della decisione finale nella GU.

— D'altra parte, risultano ingiustificati i limiti sostanziali che la decisione pone al legittimo affidamento riconosciuto per il periodo compreso tra la decisione di avvio del procedimento e la decisione finale, limitandolo alle operazioni relative all'acquisizione di partecipazioni maggioritarie in Cina ed in India. Tale legittimo affidamento doveva essere esteso all'insieme delle operazioni effettuate in qualsiasi paese terzo, conformemente alla giurisprudenza.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Altadis/Commissione

(Causa T-400/11)

(2011/C 282/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Altadis, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e M. Muñoz de Juan, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile e accogliere la richiesta di prova presentata;
- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare l'art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5 del TRLIS [«Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades», legge spagnola relativa all'imposta sulle società; in prosieguo: «il TRLIS»] comporta elementi di aiuto di Stato;
- in subordine, annullare l'art. 4 della decisione nella parte in cui dispone l'ordine di recupero delle operazioni stipulate prima della data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione finale oggetto del presente ricorso;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1 e in subordine l'art. 4 della decisione nella parte in cui si riferisce ad operazioni realizzate in Marocco, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C(2010) 9566, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere.

I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-399/11, Banco de Santander e Santusa Holding/Commissione.

Impugnazione proposta il 27 luglio 2011 da Livio Missir Mamachi di Lusignano avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 maggio 2011, causa F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Commissione

(Causa T-401/11 P)

(2011/C 282/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgio) (rappresentanti: F. Di Gianni, R. Antonini, G. Coppo e A. Scalini, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima sezione) del 12 maggio 2011 nella causa F-50/09, *Livio Missir Mamachi di Lusignano contro Commissione europea*, che ha rigettato il ricorso presentato da Livio Missir Mamachi di Lusignano ai sensi dell'articolo 236 CE e dell'articolo 90(2) dello Statuto dei Funzionari, portante richiesta di annullamento della decisione dell'APN del 3 febbraio 2009 e di condanna della Commissione alla corresponsione dei danni morali e materiali derivanti dall'assassinio di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e della di lui consorte;
- condannare la Commissione alla corresponsione, in favore del ricorrente e degli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano dallo stesso rappresentati, di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali da questi subiti, nonché del danno morale patito dalla vittima prima della sua morte;
- condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'atto, il ricorrente invoca tre motivi:

- 1) Il primo motivo, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente ritenuto irricevibile la richiesta volta al risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente, da Alessandro Missir e dai suoi eredi.

A sostegno di tale motivo, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale della funzione pubblica ha applicato in maniera illogica, erronea e discriminatoria la c.d. regola della concordanza, la quale esige identità di causa e oggetto esclusivamente tra il reclamo presentato ai sensi dell'art. 90(2) dello Statuto ed il ricorso presentato ai sensi dell'art. 91 dello Statuto, e non già tra la domanda ex art. 90(1) e il reclamo ex art. 90(2). In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l'interpretazione della regola della concordanza fornita dal Tribunale della funzione pubblica comporta una limitazione all'esercizio del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva sancito, *inter alia*, dall'art. 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

- 2) Il secondo motivo, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente ritenuto che la Commissione sia responsabile dei danni provocati soltanto nella misura del 40 %.

A sostegno di tale motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente valutato il rapporto tra la condotta illecita della Commissione e le possibili conseguenze di questo comportamento omissivo poiché il danno provocato al funzionario è stata una conseguenza diretta e prevedibile della condotta negligente dell'Istituzione. Inoltre, il ricorrente sostiene che, sebbene il danno sia stato provocato da diverse cause in concorso tra loro, la Commissione è da ritenersi solidariamente responsabile con l'assassino per il risarcimento del danno. Di conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente nei confronti della Commissione deve essere accolta nella misura del 100 %.

- 3) Il terzo motivo, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente ritenuto che la Commissione, per effetto delle prestazioni statutarie già effettuate in favore degli eredi di Alessandro Missir, abbia interamente risarcito il danno di cui è responsabile.

A sostegno di tale motivo, il ricorrente sostiene che, alla luce dei principi desumibili dalla costante giurisprudenza comunitaria, le prestazioni statutarie diverse da quelle contemplate dall'art. 73 non possono concorrere al risarcimento del danno, in quanto si tratta di prestazioni che differiscono dal risarcimento del danno di diritto comune per la loro causa, per i presupposti e per le finalità. Di conseguenza, non avendo la Commissione risarcito integralmente il danno di cui è responsabile, essa deve essere condannata alla corresponsione, in favore del ricorrente, degli importi sufficienti a garantire il pieno risarcimento dei danni subiti dal funzionario assassinato e dai suoi aventi causa.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Preparados Alimenticios del Sur/Commissione

(Causa T-402/11)

(2011/C 282/74)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Preparados Alimenticios del Sur, SL (Murcia, Spagna) (rappresentante: I. Acero Campos, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione di trasmettere alla dogana spagnola la pratica relativa allo sgravio;
- imporre alla Commissione prendere una decisione riguardo alla domanda di sgravio di dazi presentata dalla Prealisur SL e che incide direttamente su quella della Zukan SL;
- affinché la Commissione deliberi sulla menzionata domanda, imporre alla stessa di adottare le misure e porre in essere gli atti necessari, compresi eventuali provvedimenti nei confronti dell'amministrazione doganale spagnola, allo scopo di ottenere tutti gli elementi necessari per poter decidere sulla pratica, fra cui la documentazione che si segnala essere stata richiesta alla dogana spagnola, ma da quest'ultima non fornita, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione europea 29 giugno 2011, con cui si rinvia la pratica

relativa allo sgravio di dazi all'amministrazione spagnola, affinché quest'ultima decida sulla domanda di sgravio presentata dalla ricorrente (pratica n. 003-004-005-006-2009 RRPP-J Y REC 04/10), in quanto detta istituzione non disporrebbe di sufficienti informazioni per deliberare a riguardo essa stessa. L'amministrazione doganale spagnola aveva precedentemente trasmesso alla Commissione la pratica in parola, ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione di taluni articoli del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

— Nello specifico si lamenta la violazione degli artt. 872 e 873, in quanto alla ricorrente non è stata comunicata l'intenzione di adottare una decisione sfavorevole, al fine di consentirle di presentare osservazioni al riguardo, e per non aver segnalato la richiesta di informazioni complementari da parte della Commissione europea all'amministrazione spagnola, venendo così a mancare la conseguente proroga del termine per deliberare sulla domanda di sgravio.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, in quanto tale disposizione non prevede che l'errore dell'autorità doganale debba essere attivo, come invece ritiene la Commissione, trasmettendo la pratica per mancanza d'informazioni da parte del soggetto che ha commesso l'errore, nella fattispecie la dogana spagnola.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento interno della Commissione e specificamente dell'allegato che contiene il codice di buona condotta amministrativa per il personale della Commissione europea nelle sue relazioni con il pubblico.

— In proposito la ricorrente afferma che la decisione impugnata ha violato i principi generali di buona amministrazione, gli orientamenti per la buona condotta amministrativa e il diritto all'informazione sui diritti delle parti interessate. A parere della ricorrente la Commissione non avrebbe parimenti trasmesso nessuno dei documenti richiesti, né si sarebbe espressa a tale riguardo nella decisione oggetto di ricorso.

- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

— Nello specifico la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 41, 42, 47, 48 e 51 della menzionata Carta.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Axa Mediterranean/Commissione**(Causa T-405/11)**

(2011/C 282/75)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, SA (Palma de Mallorca, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. AbadValdenebro, R. Calvo Salinero e M. Muñoz de Juan, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile e accogliere la richiesta di prova presentata;
- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare l'art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5 del TRLIS [«Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades», legge spagnola relativa all'imposta sulle società; in prosieguo: «il TRLIS»] comporta elementi di aiuto di Stato;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5 del TRLIS comporta elementi di aiuto di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni azionarie che suppongano l'acquisizione del controllo;
- in subordine, annullare l'art. 4 della decisione nella parte in cui dispone l'ordine di recupero delle operazioni stipulate prima della data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione finale oggetto del presente ricorso;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1 e in subordine l'art. 4 della decisione nella parte in cui si riferisce ad operazioni realizzate in Messico e in Turchia, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C(2010) 9566, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere.

I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-399/11, Banco de Santander e Santusa Holding/Commissione.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione**(Causa T-406/11)**

(2011/C 282/76)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e M. Muñoz de Juan, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile e accogliere la richiesta di prova presentata;
- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare l'art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5 del TRLIS [«Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades», legge spagnola relativa all'imposta sulle società; in prosieguo: «il TRLIS»] comporta elementi di aiuto di Stato;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5 del TRLIS comporta elementi di aiuto di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni azionarie che suppongano l'acquisizione del controllo;
- in subordine, annullare l'art. 4 della decisione nella parte in cui dispone l'ordine di recupero delle operazioni stipulate prima della data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione finale oggetto del presente ricorso;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1 e in subordine l'art. 4 della decisione nella parte in cui si riferisce ad operazioni realizzate in Argentina, Perù e Colombia, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C(2010) 9566, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere.

I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-399/11, Banco de Santander e Santusa Holding/Commissione.

Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — SRF/Consiglio

(Causa T-407/11)

(2011/C 282/77)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* SRF Ltd (Nuova Delhi) (rappresentanti: avv.ti F. Graafsma e J. Cornelisi)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 13 maggio 2011, n. 469, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India (GU L 129, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo principale, fondato sul fatto che il regolamento impugnato viola l'art. 9, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in quanto:

- 1) In primo luogo, detto articolo stabilisce che il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, in cui non si tiene conto di margini nulli o *minimi*. Imponendo un dazio antidumping del 15,5 % alla SRF, il regolamento impugnato viola tale norma, dato che la media ponderata del margine di dumping stabilita per le parti inserite nel campione, i cui margini di dumping non siano nulle né *minimi*, è inferiore al 15,5 %.
- 2) In secondo luogo, esigendo che un produttore esportatore chieda un riesame intermedio ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 1125/2009 del Consiglio per l'applicazione dell'art. 9, n. 6, in una situazione in cui dazi antidumping vigenti sono adeguati in funzione della scadenza di misure compensative contemporanee, il regolamento impugnato inserisce nell'art. 9, n. 6, una condizione che manca nel testo esplicito di tale disposizione, il che costituisce un'interpretazione da parte del Consiglio che non è consentita.

⁽¹⁾ GU 2009 L 129, pag. 51 (testo consolidato).

Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — Maharishi Foundation/UAMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION)

(Causa T-412/11)

(2011/C 282/78)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Maharishi Foundation Ltd (St. Helier, Jersey) (rappresentante: avv. A. Meijboom)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 marzo 2011, nel procedimento R 1293/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TRANSCENDENTAL MEDITATION» per prodotti e servizi delle classi 16, 41, 44 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8246647.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario per una parte dei prodotti e dei servizi.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rinvio della causa alla divisione di esame per una nuova decisione.

Motivi dedotti: la ricorrente deduce quattro motivi: i) violazione degli artt. 75 e 7, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha esplicitamente deciso sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario, ma ha ciononostante considerato generico il marchio «TRANSCENDENTAL MEDITATION»; ii) violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente deciso che il marchio è privo di carattere distintivo; iii) violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio è composto esclusivamente da indicazioni che in commercio possono servire per designare le caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la ricorrente ha richiesto il marchio; iv) violazione dell'art. 7, n. 3,

del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente deciso che il marchio non ha acquistato, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Impugnazione proposta il 3 agosto 2011 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2011 causa F-49/10, De Nicola/BEI

(Causa T-418/11 P)

(2011/C 282/79)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la sentenza emessa il 28.06.11 dal Tribunale della funzione pubblica, a definizione della causa n. F-49/10, concernente;
- l'annullamento della decisione di cui all'e-mail dell'11.05.10, nella parte in cui la BEI non ha consentito il completamento della procedura amministrativa ed ha impedito il tentativo di componimento bonario della vertenza, implicitamente rifiutando il rimborso di una spesa medica di EUR 3 000,00;
- la condanna della BEI al rimborso della somma di EUR 3 000,00 spesa dal ricorrente per una laser terapia prescrittagli ed effettuata in Italia; oltre gli interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere:

A. Sui fatti.

- 1) Il ricorrente ha lamentato il travisamento di una domanda e l'omessa pronuncia su un'altra.
- 2) Ha pure lamentato la posizione privilegiata riservata all'Istituzione che, ancora una volta, s'è limitata ad affermare certi fatti, che il Tribunale ha poi ritenuto provati.

B. Sulla domanda di annullamento.

- 3) Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione comunicatagli con e-mail dell' 11.05.10, nella parte in cui la BEI ha rifiutato di procedere alla nomina del terzo medico, ha rifiutato di avviare la procedura di conciliazione ex art. 41 reg. pers. ed ha rifiutato di rimborsargli la spesa di EUR 3 000,00 sostenuta per una terapia laser prescrittagli ed eseguita in Italia.
- 4) In ordine all'impugnazione del rifiuto di nominare il terzo medico, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile la domanda assumendo che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare un inesistente provvedimento del 24.03.08, senza spiegare il nesso tra il provvedimento impugnato e quello che assume lesivo del diritto e senza chiarire in virtù di quali regole il parere attribuito al fiduciario della BEI sarebbe diventato un provvedimento di rigetto della BEI.
- 5) L'appellante sostiene che, in quanto atto interno al procedimento, il parere non lede il diritto e non è mai impugnabile autonomamente.

Il Tribunale di primo grado ha invece ribaltato tutti i precedenti giurisprudenziali e ritenuto di introdurre un termine di tre mesi per impugnare qualunque atto interno ad un procedimento, stabilendo che i termini per ricorrere al giudice inizierebbero a decorrere dalla stessa data in cui il dipendente presenta un'istanza, a prescindere dall'adozione di un provvedimento e senza nemmeno conoscerne la motivazione.

- 6) Il ricorrente contesta l'intero sistema di regole che, dettate per le Istituzioni Pubbliche, il Tribunale di primo grado pretende di applicare alla BEI, che è organizzata come una banca privata ed i cui dipendenti hanno un contratto di lavoro di diritto privato. Con l'effetto che quelli che li riguardano non sono atti amministrativi, non rappresentano l'esercizio di una *potestas*, non sono atti autoritativi e non godono di una presunzione di legittimità, sicché non sussiste alcuna analogia con i dipendenti pubblici, e nemmeno c'è la necessità di conferire immediata stabilità agli atti organizzativi emessi alla stessa stregua di una qualsiasi banca privata.
- 7) Inoltre, l'appellante lamenta l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso il suo errore scusabile attribuendogli la conoscenza di un atto notificato solo al suo difensore.
- 8) Infine, lamenta che, in ogni ordinamento, l'atto nullo è impugnabile in ogni tempo, non solo nel breve termine di decadenza stabilito per gli atti annullabili.

- 9) Circa la procedura di conciliazione ex art. 41 reg. pers. l'appellante sostiene che non si tratta di un presupposto processuale, epperò illegittimamente il Tribunale della Funzione Pubblica pretende di assimilarla al ricorso amministrativo cui sono tenuti i dipendenti pubblici dell'unione, che è invece obbligatorio e che segna il limite del successivo ricorso al giudice.
- 10) Sull'impugnazione del rifiuto di avviare la riferita procedura di conciliazione, l'appellante ritiene illegittima la decisione del Tribunale della funzione pubblica in quanto la banca non può mai rifiutarla.
- Da ciò consegue, da una parte, che nessuna motivazione può legittimamente sostenere quel rifiuto e, dall'altra, che all'accoglimento della domanda del dipendente deve corrispondere la responsabilità aggravata della banca e la sua sicura condanna al pagamento delle spese di lite.
- 11) In ordine all'implicito rifiuto di rimborsare la spesa per la laser terapia, il De Nicola sostiene che l'assenza di motivazione è sicuro sintomo di eccesso di potere, dato che il rimborso può essere legittimamente rifiutato in tre soli casi, mentre l'inesistenza di un formale atto rappresenta una nullità assoluta, come tale impugnabile in ogni tempo.
- 12) Infine, deve sicuramente ritenersi illegittima la decisione con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di decidere assumendo di non avere i necessari elementi.

C. Sulla domanda di condanna.

- 13) Il Tribunale ha ritenuto la domanda irricevibile per *litis pendenza*, laddove il vizio di *litis pendenza* non è previsto dal codice di rito. Inoltre, non ha spiegato come può esserci identità di domande tra una causa che pende in primo grado ed una che pende in appello, né ha chiarito come e chi ha provato gli elementi di fatto sui quali si fonda quella decisione.
- 14) Infine, il ricorrente ritiene che l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza comporti una nuova pronuncia sulle spese, anche di quelle del primo grado di giudizio.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Ellinika Touristika Akinita/Commissione

(Causa T-419/11)

(2011/C 282/80)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Touristika Akinita AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Fragkakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere interamente il ricorso,
- annullare e invalidare la decisione della Commissione impugnata, indirizzata alla Repubblica ellenica,
- disporre il rimborso, con interessi, di qualsivoglia importo eventualmente «recuperato» direttamente o indirettamente nei confronti della ricorrente in esecuzione della decisione impugnata,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 maggio 2011, C(2011) 3504 def., relativa all'aiuto di Stato a talune case da gioco greche, n. C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009), cui è stata data esecuzione da parte della Repubblica ellenica.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

Il primo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, e all'insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 296 TFUE. In particolare, la misura in esame: (i) non assicura un vantaggio economico al casinò di Parnitha e al casinò di Corfù attraverso il trasferimento di risorse pubbliche, (ii) non ha natura selettiva, e (iii) non è in grado di influenzare gli scambi tra Stati membri, né falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Il secondo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, prima frase, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27/03/1999, pag. 1). In particolare: (i) il recupero dell'aiuto di Stato illegale può essere richiesto esclusivamente agli effettivi beneficiari dell'aiuto, e (ii) non sussiste identità tra gli effettivi beneficiari della misura interessata (clienti dei casinò) e i soggetti cui è destinato l'ordine di recupero (i casinò di Corfù, Parnitha e Salonicco), i quali non sono gravati dal biglietto d'ingresso.

Il terzo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, seconda frase, dello stesso regolamento. Il recupero dell'aiuto in esame è contrario: (i) al principio del legittimo affidamento, e (ii) al principio di proporzionalità.

Ricorso proposto il 6 agosto 2011 — Qualitest FZE/ Consiglio**(Causa T-421/11)**

(2011/C 282/81)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Qualitest FZE (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: M. Catrain Gonzáles, avvocato, E. Wright e H. Zhu, barristers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26), e la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui riguardano la ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, dell'obbligo, previsto dall'art. 296 TFUE, di indicare i motivi dell'inclusione della convenuta nelle misure impugnate.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che non avendo motivato le misure impugnate, il convenuto ha violato i diritti della difesa della ricorrente, in quanto:
 - la mancanza di qualunque motivo impedisce alla ricorrente di esprimere efficacemente la propria posizione sulle informazioni o sul materiale a suo carico; e
 - tali omissioni costituiscono una violazione fondamentale degli obblighi del convenuto attinenti alle misure impugnate e rendono queste ultime invalide nella parte in cui si applicano alla ricorrente.
- 3) Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dal ricorrente nel concludere che la ricorrente era coinvolta nella fornitura di componenti per il programma nucleare iraniano e che sussistevano i presupposti giuridici per la sua inclusione nelle misure impugnate.

Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Cementos Molins/ Commissione**(Causa T-424/11)**

(2011/C 282/82)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Cementos Molins, SA (Sant Vicenç dels Horts, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas e M. López Garrido)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La domanda è diretta all'annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE, della decisione della Commissione europea 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione ⁽¹⁾.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107 TFUE.
 - Secondo la ricorrente, la decisione, considerando che l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere previsto dall'art. 12, n. 5, della legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, TRLIS) costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, viola l'art. 107 TFUE. La ricorrente sostiene che tale ammortamento non presenta gli elementi di vantaggio, pregiudizio al commercio intracomunitario e selettività.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento e dell'obbligo di motivazione in combinato disposto con il principio del legittimo affidamento.
 - Tale motivo si divide in due parti, entrambe relative al periodo di legittimo affidamento stabilito ai nn. 2 e 3 dell'art. 1 della decisione impugnata.

— Prima parte del secondo motivo: in via principale, violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente sostiene che il legittimo affidamento dovrebbe tutelare dal recupero degli aiuti tutti i beneficiari degli aiuti fino alla data di pubblicazione della decisione impugnata, poiché la pubblicazione della decisione di avvio non è sufficiente a minare il legittimo affidamento nato in seguito a dichiarazioni della Commissione europea dinanzi al Parlamento europeo.

— Seconda parte del secondo motivo: in subordine, violazione del principio del legittimo affidamento e dell'obbligo di motivazione. La ricorrente ritiene che la Commissione europea abbia erroneamente escluso dal periodo di legittimo affidamento l'intero giorno di pubblicazione nella GU della decisione di avvio del procedimento che ha portato all'adozione della decisione impugnata. In primo luogo, poiché dalla normativa comunitaria risulta che l'ultimo giorno di una scadenza debba intendersi come interamente compreso nella stessa, in secondo luogo, poiché l'esclusione del suddetto giorno dal periodo di legittimo affidamento nel dispositivo della decisione impugnata non è coerente con la motivazione della stessa.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in combinato disposto con il principio del legittimo affidamento.

— La ricorrente sostiene che risulta sproporzionato il fatto che la Commissione, per applicare il principio del legittimo affidamento nel caso dell'art. 1, n. 4 della decisione impugnata, esiga che vi siano impedimenti giuridici espressi all'aggregazione transfrontaliera d'impresa.

(¹) GU L 135, pag. 1.

Ricorso proposto il 3 agosto 2011 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-425/11)

(2011/C 282/83)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata, e

— condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 maggio 2011, C(2011) 3504 def., relativa all'aiuto di Stato a talune case da gioco greche, n. C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009).

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

1) **Primo motivo:** Erronea interpretazione dell'articolo 107, n. 1, TFUE, relativo alla nozione di aiuto di Stato.

In particolare, la ricorrente sostiene che la convenuta erroneamente ritenga che l'applicazione di un biglietto d'ingresso inferiore in taluni casinò abbia loro conferito un vantaggio con riduzione delle entrate pubbliche. Inoltre, i presunti beneficiari dell'aiuto non si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga agli altri casinò operanti in Grecia, gli scambi intracomunitari non sono influenzati né viene falsata la concorrenza nel mercato interno.

2) **Secondo motivo:** Motivazione inadeguata, carente e contraddittoria in merito alla composizione dell'aiuto di Stato.

La ricorrente rileva, in particolare, che la motivazione è contraddittoria dal momento che ammette che l'applicazione di un biglietto d'ingresso inferiore possa accrescere la clientela dei casinò in esame mentre, nel contempo, contesta l'aumento delle entrate pubbliche a causa dell'incremento della clientela. La motivazione è, altresì, carente quanto alla dimostrazione del vantaggio e al fondamento dell'influenza sugli scambi intracomunitari, nonché palesemente erronea quanto alla dimostrazione della selettività della misura.

3) **Terzo motivo:** Il recupero dell'aiuto viola l'articolo 14 del regolamento del Consiglio 659/99/CE (¹).

In particolare, la ricorrente sostiene che l'aiuto non viene richiesto agli effettivi beneficiari, ossia i clienti dei casinò che applicano un prezzo del biglietto inferiore. Inoltre, il recupero è contrario al principio generale del legittimo affidamento, a motivo della giurisprudenza precedente del *Symvoulío tis Epikrateias* (Consiglio di Stato) e della condotta della convenuta, nonché al principio generale della proporzionalità, in quanto impone un onere sproporzionato e ingiustificato ai presunti beneficiari dell'aiuto e rafforza la posizione concorrenziale dei casinò che applicano un prezzo del biglietto di 12 euro.

- 4) **Quarto motivo:** La convenuta ha proceduto a un calcolo erroneo degli importi da recuperare.

La ricorrente sostiene che la convenuta non è stata in grado di calcolare con precisione il presunto vantaggio conseguito dai beneficiari dell'aiuto e non tiene conto dell'influenza che l'applicazione di un prezzo del biglietto inferiore ha esercitato o che poteva esercitare sulla domanda.

(¹) Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27/03/1999, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° agosto 2011 — Maharishi Foundation/UAMI (MÉDITATION TRANSCENDANTALE)

(Causa T-426/11)

(2011/C 282/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maharishi Foundation Ltd (St. Helier, Jersey) (rappresentante: avv. A. Meijboom)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, nel procedimento R 1294/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MÉDITATION TRANSCENDANTALE» per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 41, 44 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8246704.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario per una parte dei prodotti e dei servizi.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rinvio della causa alla divisione di esame per una nuova decisione.

Motivi dedotti: la ricorrente deduce quattro motivi: i) violazione degli artt. 75 e 7, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha esplicitamente deciso sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regola-

mento sul marchio comunitario, ma ha ciononostante considerato generico il marchio «MÉDITATION TRANSCENDANTALE»; ii) violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente deciso che il marchio è privo di carattere distintivo; iii) violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio è composto esclusivamente da indicazioni che in commercio possono servire per designare le caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la ricorrente ha richiesto il marchio; iv) violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente deciso che il marchio non ha acquistato, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione

(Causa T-429/11)

(2011/C 282/85)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv. ti J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller e J. Domínguez Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1, n. 1, della decisione;
- in subordine, annullare parzialmente l'art. 1, nn. 4 e 5, della decisione;
- in via di ulteriore subordine, annullare l'art. 4 della decisione o, se del caso, modificarne la portata;
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione europea 12 gennaio 2001, caso n. C 45/2007 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007), relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere applicato per la Spagna (in prosieguo: la «decisione»).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, nel ritenere che l'art. 12, n. 5, del testo rifuso della Ley del Impuesto sobre Sociedades [legge d'imposta sulle società] (TRLIS) costituisce un aiuto di Stato dal momento che consente l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie extracomunitarie.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e una violazione procedurale nel ritenere che, per concludere che una misura sia un aiuto di Stato che debba essere vietata nella sua interezza, sia sufficiente che la sua applicazione conduca a determinate situazioni configuranti un aiuto.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, avendo la decisione concluso che: (i) la misura è un aiuto illegittimo nella sua interezza, anche nei confronti di paesi come la Cina o l'India e in altri paesi in cui sia dimostrata o possa dimostrarsi l'esistenza di espressi ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere di imprese, e che (ii) la misura è un aiuto di Stato incompatibile nella sua interezza, incluso nella parte in cui autorizza la deduzione dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni maggioritarie in imprese estere al di fuori dell'Unione.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento, nell'essersi la Commissione discostata dagli orientamenti della comunicazione sulla fiscalità diretta e dalla sua prassi amministrativa.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, non avendo la Commissione verificato l'esatta portata degli ostacoli pratici ad una fusione extracomunitaria.
- 6) Sesto motivo, vertente sugli errori di diritto e di valutazione nella portata del legittimo affidamento riconosciuta nella decisione.
- 7) Settimo motivo, vertente su un'insufficienza nella motivazione della decisione.

Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Telefónica/Commissione

(Causa T-430/11)

(2011/C 282/86)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv. ti J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller e J. Domínguez Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il n. 1 dell'art. 1 della decisione;
- in subordine, annullare parzialmente i nn. 4 e 5 dell'art. 1 della decisione;
- in subordine, annullare l'art. 4 della decisione o, se del caso, modificarne la portata, e
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

- 1) Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, pronunciata nel caso n. C 45/2007 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007), relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere cui la Spagna ha dato esecuzione.

— I motivi e i principali argomenti sono gli stessi adottati nella causa T-429/11, BBVA/Commissione.

Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Iberdrola/Commissione

(Causa T-431/11)

(2011/C 282/87)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iberdrola, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller e J. Domínguez Pérez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il n. 1 dell'art. 1 della decisione;
- in subordine, annullare parzialmente i nn. 4 e 5 dell'art. 1 della decisione;
- in subordine, annullare l'art. 4 della decisione o, se del caso, modificarne la portata, e
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

— Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, pronunciata nel caso n. C 45/2007 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007), relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere cui la Spagna ha dato esecuzione.

— I motivi e i principali argomenti sono gli stessi adottati nella causa T-429/11, BBVA/Commissione.

Ricorso proposto il 3 agosto 2011 — Europäisch-Iranische Handelsbank/Consiglio

(Causa T-434/11)

(2011/C 282/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: S. Gadhia e S. Ashley, solicitors, H. Hohmann, avvocato, D. Wyatt, Queen's Counsel, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare il punto 1 della tabella B dell'allegato I della decisione del Consiglio 2011/299/PESC ⁽¹⁾, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

— annullare il punto 1 della tabella B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 503/2011 ⁽²⁾, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

— dichiarare l'art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 2010/413/PESC ⁽³⁾ inapplicabile alla ricorrente;

— dichiarare l'art. 16, n. 2, del regolamento (UE) del Consiglio n. 961/2010 ⁽⁴⁾ inapplicabile alla ricorrente;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, di requisiti di forma, in quanto quest'ultimo:

— non ha fornito motivi adeguati, precisi e sufficienti, e

— non ha rispettato i diritti della difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

2) Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dal convenuto nel determinare la sussistenza dei criteri per l'inclusione della ricorrente fra i destinatari delle misure impugnate, in quanto le transazioni con riferimento alle quali la ricorrente è apparentemente stata inclusa erano autorizzate ovvero conformi alle disposizioni e alle direttive dell'autorità nazionale competente (la Banca centrale tedesca).

3) Terzo motivo, vertente sulla lesione, da parte del convenuto, del legittimo affidamento della ricorrente sul fatto che non sarebbe stata sanzionata con misure restrittive per condotte autorizzate dall'autorità nazionale competente. In subordine, sanzionare la ricorrente in simili circostanze rappresenta una violazione del principio della certezza del diritto nonché del diritto della ricorrente ad una buona amministrazione.

4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che l'inclusione della ricorrente lede i suoi diritti di proprietà e/o la sua libertà d'impresa e viola manifestamente il principio di proporzionalità.

5) Quinto motivo, vertente sul fatto che, se il potere in base al quale il convenuto sembra aver agito è vincolante, è illegittimo in quanto contrario al principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26).

⁽³⁾ Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2011 — Apotheke DocMorris/UAMI (Rappresentazione di una croce verde)

(Causa T-173/10) ⁽¹⁾

(2011/C 282/89)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 179 del 3.7.2010.

Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2011 — Apotheke Doc-Morris/UAMI (Raffigurazione di una croce verde e bianca)**(Causa T-196/10) ⁽¹⁾**

(2011/C 282/90)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 179 del 3.7.2010.

Ordinanza del Tribunale 12 luglio 2011 — SNCF/UAMI — Infotrafic (infotrafic)**(Causa T-491/10) ⁽¹⁾**

(2011/C 282/91)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 13 del 15.1.2011.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — V/Parlamento

(Causa F-46/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente contrattuale — Condizioni di assunzione — Idoneità fisica — Visita medica di assunzione — Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali — Segreto medico — Trasferimento di dati medici tra istituzioni — Diritto al rispetto della vita privata)

(2011/C 282/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: É. Boigelot e S. Woog, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e S. Seyr, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: M. V. Pérez Asinari e H. Kransenborg, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda volta all'annullamento del parere medico di inattitudine fisica del 18 dicembre 2008 e, dall'altro, domanda di annullamento della revoca dell'offerta d'impiego fatta precedentemente al ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione 19 dicembre 2008 con la quale il Parlamento europeo ha revocato l'offerta d'impiego che aveva proposto a V è annullata.
- 2) Il Parlamento europeo è condannato a versare a V la somma di EUR 25 000.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) Il Parlamento europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, anche le spese del ricorrente.
- 5) Il Garante europeo della protezione dei dati, interveniente, sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 11 del 16.1.2010, pag. 40.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 luglio 2011 — Gozi/Commissione

(Causa F-116/10) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Dovere di assistenza — Art. 24 dello Statuto — Rimborso di spese legali sostenute nell'ambito di un procedimento giudiziario dinanzi ad un giudice nazionale)

(2011/C 282/93)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sandro Gozi (Roma, Italia) (rappresentante: avv. G. Passalacqua)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente nel corso di un procedimento penale dinnanzi ad un giudice di uno Stato membro

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Gozi sopporterà la totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 55 del 19.2.2011, pag. 38.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — Coedo Suárez/Consiglio

(Causa F-73/10) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni, seguita da una decisione esplicita di rigetto di detta domanda — Tardività del reclamo preliminare avverso la decisione implicita di rigetto — Irricevibilità)

(2011/C 282/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Zieleškievicz e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del convenuto che respinge la domanda di indennizzo del ricorrente e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali da lui subiti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta tutte le spese.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010, pag. 63.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 5 luglio 2011 — Alari/Parlamento

(Causa F-38/11) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Trasferimento interistituzionale nell'esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nella sua istituzione d'origine — Istituzione competente a decidere sulla promozione del funzionario trasferito)

(2011/C 282/95)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gianluigi Alari (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e M. Ecker, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente a titolo dell'esercizio di promozione 2009.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.
- 2) Il Parlamento europeo supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal ricorrente.

(¹) GU C 179 del 18.6.2011, pag. 22.

Ricorso proposto il 19 luglio 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-41/11)

(2011/C 282/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Direttore generale dell'Olaf, recante rigetto della domanda del ricorrente di prorogare il suo contratto di agente temporaneo, ai sensi dell'art. 2, lett. a), del RAA.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Direttore generale dell'Olaf dell'11 febbraio 2011, recante rigetto della domanda di prorogare il suo contratto di agente temporaneo, ai sensi dell'art. 2, lett. a), del RAA;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 12 luglio 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-66/11)

(2011/C 282/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione adottata dal Presidente della giuria del concorso «EPSO/AST/111/10 (AST 1)» di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione.

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

- annullare la decisione adottata il 7 aprile 2011 con cui si nega alla ricorrente il diritto di partecipare alle prove di valutazione del concorso EPSO/AST/111/10 — Assistenti di segreteria di grado AST 1;

- di conseguenza, dichiarare che occorre reintegrare la ricorrente nel procedimento di assunzione posto in essere da detto concorso, ove necessario organizzando nuove prove di valutazione;
- in subordine, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale, quod non, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000, quale risarcimento del danno economico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;
- ad ogni modo, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000, quale risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-68/11)

(2011/C 282/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione con cui essa pone fine al contratto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea voglia:

- annullare la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti della Commissione (in prosieguo: l'«AACC») 30 settembre 2010, che pone fine al suo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- inoltre, ove necessario, annullare la decisione dell'AACC 14 aprile 2011, recante rigetto del reclamo proposto il 23 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 20 luglio 2011 — ZZ/Corte dei Conti

(Causa F-69/11)

(2011/C 282/99)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Corte dei Conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Corte dei Conti di non nominare il ricorrente al posto di direttore della direzione HR e di nominare un altro candidato al suddetto posto.

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Corte dei Conti di nominare un'altra persona al posto di direttore della direzione HR nonché la decisione di non nominare il ricorrente a detto impiego;
- ove necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;
- condannare la Corte dei Conti al risarcimento del danno economico subito, il quale consiste nella perdita dei diritti finanziari connessi alle decisioni contestate (anche in relazione alla carriera e ai diritti alla pensione) e, pertanto, il pagamento di tali diritti a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- condannare la Corte dei Conti al pagamento di un euro simbolico quale risarcimento del danno morale;
- condannare la Corte dei Conti alle spese.

Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-70/11)

(2011/C 282/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; più precisamente la parte di tale rapporto redatta dall'EUROSTAT per questo stesso periodo.
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 25 luglio 2011 — ZZ/Commissione**(Causa F-73/11)**

(2011/C 282/101)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ed A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non ammettere il ricorrente alla fase di valutazione del concorso generale EPSO/AD/181/10.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (in prosieguo: l'«EPSO») 20 agosto 2010 e 15 settembre 2011, che lo informava che egli non era stato ammesso alla fase di valutazione del concorso generale EPSO/AD/181/10 (in prosieguo: la «decisione impugnata»);
- inoltre, ed ove necessario, annullare la decisione dell'EPSO 15 aprile 2011, recante rigetto del suo reclamo del 10 novembre 2010 contro la suddetta decisione (in prosieguo: la «decisione di rigetto»);
- conseguentemente, disporre il suo reintegro nel procedimento di selezione, se necessario effettuando una nuova sessione di prove;
- condannare la Commissione alle spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 19 luglio 2011 — Putterie/Commissione**(Causa F-31/07 RENV) ⁽¹⁾**

(2011/C 282/102)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, in seguito ad una composizione amichevole.

⁽¹⁾ GU C 117 del 26.5.2007, pag. 38.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

